*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 201**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 30 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato del Ministero della sanità relativo all'estratto riguardante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2001). Pag. 64

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n.* **4**

**Cassa di risparmio di Bolzano, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 agosto 2001.

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 agosto 2001, n. **339.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è con vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

RUGGIERO, *Ministro degli esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 LUGLIO 2001, N. 294.

*All'articolo 1:*

*al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

«I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-*bis (Disposizioni di convalida). — 1.* Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis (Modifica all'articolo 4-*ter *del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27). — 1.* Dopo il comma 3 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera"».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1387):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della difesa (MARTINO), dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) e dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 19 luglio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 23 luglio 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalle comissioni riunite il 24, 25 e 26 luglio 2001.

Esaminato in aula il 30 luglio 2001 e approvato il 2 agosto 2001.

*Senato della Repubblica* (atto n. 592):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 agosto 2001.

Esaminato dalla 4ª commissione il 3 agosto 2001.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

**01G0394**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2001, n. **340.**

**Regolamento recante la soppressione di talune disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, concernente l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite dal Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impieghi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, con il quale sono state dettate le modalità per la concessione delle predette esenzioni o restituzioni;

Vista la decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998, con la quale è stata negata all'Italia la facoltà di porre condizioni anche per la concessione dell'esonero dall'accisa per gli alcoli utilizzati per la produzione di prodotti per la casa;

Visto il parere motivato della Commissione europea del 18 dicembre 1998, che, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CE, invita la Repubblica italiana ad abrogare le condizioni previste, nel sopracitato decreto n. 524 del 1996, per la concessione dell'esenzione dall'accisa per gli alcoli utilizzati nella produzione di profumerie e prodotti cosmetici;

Vista la sentenza del 7 dicembre 2000, afferente alla causa C-0482/98 «Repubblica italiana c/Commissione», con la quale la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso italiano contro la decisione 98/617/CE della Commissione del 21 ottobre 1998;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-7162/UCL del 4 luglio 2001;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono soppresse le seguenti parti del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524:

*a)* l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3;

*b)* nell'alinea dell'articolo 2, comma 4, le parole: «alla condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi»;

*c)* nell'articolo 2, comma 9, nel primo periodo le parole: «e rispondenti alle altre condizioni poste nel presente articolo», nel secondo periodo le parole: «provenienti da Paesi terzi» e nel quarto periodo le parole: «e se il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo».

2. Nel primo periodo dell'articolo 2, comma 9, le parole: «di provenienza estera» sono sostituite dalle parole: «provenienti da Paesi non comunitari».

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2001*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 152*

---

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è il seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite

le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.».

— Il testo dell'art. 27, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'imposta sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è il seguente:

«3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

*a)* denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

*b)* denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

*c)* impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;

*d)* impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

*e)* impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

*f)* impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

*g)* impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;

*h)* impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

*i)* utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata».

— Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, reca: «Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

*Note all'art. 1, commi 1 e 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 2 *(Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali)*. — 1. L'alcole etilico impiegato in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *b)*, del testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare deve essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4. La denaturazione può essere effettuata, oltre che presso gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle idonee attrezzature, nonché negli impianti di cui al comma 12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nel medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.

2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro di alcole delle seguenti sostanze:

*a)* - denatonium benzoato: grammi 0,8;

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

*b)* - dietil ftalato: grammi 500;

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

*c)* - alcool isopropilico: grammi 5.000;

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

*d)* - muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;

- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

*e)* - timolo: grammi 500.

3. Le formulazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quelle della lettera *c)* per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera *d)* per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera *e)* per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra specificate; analogamente, può essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell'Unione europea.

4. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autolucidante (NC 3405), dei deodoranti ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 3307), degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC 3808) deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze:

*a)* 4.000 grammi di isopropanolo;

*b)* 500 grammi di metiletilchetone;

*c)* 2 grammi di bitrex.

5. Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria può consentire che la denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni «alcole denaturato» e simili possono risultare solo fra i componenti.

6. Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il processo di lavorazione ed indicando il denarurante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della licenza fiscale prevista per la specifica attività da svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e la attribuzione della qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che sussistono le condizioni, dal punto di vista fiscale, per l'esercizio della particolare attività, rilascia la licenza, comunica il codice d'accisa e può procedere ed eventuali esperimenti per la determinazione dei paragrafi d'impiego. L'utilizzatore è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e decadalmente quelle passate alla lavorazione nonché i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.

7. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato con denaturante speciale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione «vale per la circolazione interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale», senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e l'impiego cui l'alcole è destinato. In caso di denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi di quest'ultima; può invece omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato.

8. La vigente disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche è, per quanto riguarda le profumerie prodotte con alcole denaturato, così modificata:

*a)* i fabbricanti ed i confezionatori devono presentare la denuncia di attivazione entro i termini di cui al comma 6 e non sono soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione di lavoro;

*b)* le indicazioni da apporre sulle confezioni sono quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici;

*c)* la disciplina della circolazione prevista per la profumeria confezionata si applica anche ai prodotti allo stato sfuso nonché ai prodotti intermedi contenenti alcole denaturato destinati alla produzione delle profumerie. I documenti di accompagnamento devono essere emessi da una distinta serie speciale; in quelli relativi ai prodotti sfusi e intermedi deve essere fatto riferimento alle tipologie di cui al comma 3 e devono essere indicati il quantitativo di alcole presente e la sua materia prima d'origine, la formula di denaturazione e lo stabilimento d'impiego. Alla custodia dei documenti di accompagnamento si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10;

*d)* la circolazione intracomunitaria è effettuata secondo le modalità previste dagli Stati comunitari mittenti; in caso di spedizioni dal territorio nazionale, il prodotto deve essere scortato da documenti commerciali dai quali risulti possibile l'identificazione del destinatario;

*e)* il deposito dei prodotti sfusi e di quelli intermedi è soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta del registro di carico e scarico, obbligatoria per qualsiasi quantitativo.

9. È esonerato dall'accisa l'alcole denaturato contenuto in prodotti, *provenienti da Paesi non comunitari*, non destinati al consumo umano alimentare. L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814 e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido, è considerato denaturato a norma se è presente nei suddetti prodotti in una percentuale massima in volume non superiore al 30 per cento. Resta ferma la facoltà, per l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC 3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera tale da impedirne un illecito uso. Per i cosmetici dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati comunitari, scortati da certificazione rilasciata dall'autorità statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione, il prelievo dei campioni è effettuato a scandaglio. In caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia possibile la rimessa a norma del prodotto, sull'alcole contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa.

10. L'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso salva la facoltà dell'amministrazione di procedere al prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini della eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992».

**01G0398**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in trentunesima seduta pubblica, per mercoledì 12 settembre 2001, alle ore 15, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Comunicazioni del Presidente.

**01A9553**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2001.

**Scongelamento dei fondi per le esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche irachene in Italia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della Repubblica dell'Iraq ed in particolare il disposto dell'art. 4, che consente di disporre delle deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 1 del predetto decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1999, che autorizza il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca Centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990;

Visto l'accordo di sede tra la F.A.O. ed il Governo italiano del 31 ottobre 1950 convertito nella legge del 9 gennaio 1951, n. 11, che definisce lo stato dei rappresentanti permanenti presso l'Organizzazione internazionale;

Ritenuta, per ragioni di trasparenza, l'esigenza di estendere tale deroga alla rappresentanza permanente della Repubblica dell'Iraq presso la F.A.O. nonché alla sezione di interessi irachena presso il Governo italiano, al fine di consentire il loro funzionamento senza peraltro favorire in alcun modo l'economia dell'Iraq;

Sulla proposta del Ministero degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è consentito il pagamento di tutto le spese istituzionali della rappresentanza permanente irachena presso la F.A.O. e della sezione di interessi iracheni presso l'ambasciata della Repubblica del Sudan a Roma, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca Centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della fornitura alle dette rappresentanze diplomatiche dei beni e servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie deve avvenire presso un unico istituto bancario italiano, prescelto dalle autorità irachene, e di gradimento esplicito del Governo italiano ed è subordinato all'autorizzazione preventiva da parte del Ministero degli affari esteri, che controlla le finalità istituzionali delle spese ordinarie previste e di quelle straordinarie. Tali somme non possono in ogni caso superare il limite annuale di 1.000 milioni di lire italiane, per la rappresentanza permanente presso la F.A.O. e di 2.500 milioni di lire italiane per la sezione di interessi iracheni presso l'ambasciata del Sudan.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° giugno 2001

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

*Il Ministro degli affari esteri*
DINI

**01A9300**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIRETTIVA 15 agosto 2001.

**Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, con riferimento alla legge 11 dicembre 2000, n. 365.**

*Al Presidente della Regione siciliana*

L'art. 7 dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2001, ha stabilito che la regione Siciliana è autorizzata a corrispondere primi contributi rapportati al danno subito a favore di soggetti privati proprietari di unità abitative distrutte o gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate a seguito degli eventi eruttivi che, a partire dal 13 luglio 2001, hanno interessato i comuni della provincia di Catania individuati con provvedimento del prefetto di Catania ai sensi dell'ordinanza n. 3145, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come «legge»). Al fine di assicurare omogeneità di interventi con altre zone del Paese colpite da eventi calamitosi e nelle quali è stata applicata la normativa alla quale ci si riferisce, la protezione civile è chiamata ad emanare apposite direttive. Tali direttive, sempre ai

sensi della medesima legge n. 365/2000, art. 7-*ter*, troveranno applicazione nelle regioni autonome compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. A tal fine si emana la seguente direttiva, specificatamente dedicata agli eventi conseguenti all'attività del vulcano Etna, iniziata il 13 luglio 2001.

La legge prevede due categorie di benefici, relative, rispettivamente, ai soggetti privati ed alle attività produttive danneggiate. La presente direttiva si articola, pertanto, in due sezioni relative alle suindicate categorie.

1. *Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi eruttivi del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001.*

Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-*bis* della legge a favore di privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiate, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi eruttivi del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001, la Regione siciliana si atterrà alle seguenti direttive attuative. compatibilmente con il proprio statuto e con le relative norme di attuazione, comunicando all'Agenzia di protezione civile (entro dieci giorni dalla data di emanazione della presente direttiva) le modifiche che apporterà alle indicazioni di seguito formulate in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra.

1.1. *Benefici finanziari.*

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-*bis* della legge, sono concessi per:

unità immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nel territorio della provincia di Catania distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi connessi con l'attività del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001 (danni provocati dall'attività sismica, dalle colate laviche, dalla ricaduta di sabbia e cenere);

unità immobiliari ad uso abitativo, ma non di abitazione principale, ubicate nel territorio della provincia di Catania distrutte o gravemente danneggiate dagli stessi eventi;

beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati dagli stessi eventi (il contributo, in questo caso, è concesso in relazione al nucleo familiare).

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una volta sola o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.

1.2. *Spese ammissibili.*

I contributi possono essere richiesti relativamente a:

lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili;

ricostruzione, nuova costruzione o acquisto, nello stesso comune o in un comune limitrofo, di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq e con valore a mq non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;

ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;

redazione della perizia asseverata sui danni subiti;

spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati.

Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare anche i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile. Al riguardo, a tali soggetti viene corrisposto, in aggiunta, un contributo pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento limitatamente ai beni distrutti o danneggiati, come stabilito dall'art. 23-*sexies*, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare.

1.3. *Entità e tipologia dei benefici concedibili.*

La Regione siciliana provvede a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4-*bis* della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferisce le risorse finanziare relative) secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento:

unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case):

spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Per la determinazione della superficie utile abitabile si fa riferimento all'art. 6, lettera *A)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994 o agli atti equivalenti adottati dalla regione nell'esercizio della propria autonomia;

unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case):

spetta un contributo fino al 75% della spesa di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui al paragrafo precedente;

unità immobiliari ad uso di abitazione principale gravemente danneggiate, ma ripristinabili (prime case):

spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti;

unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate, ma ripristinabili (seconde case):

spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti;

parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato, ma ripristinabile:

nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo può essere richiesto dall'amministratore del condominio o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini;

nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti;

beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati:

al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare.

Fermo restando il limite di cui sopra il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

in ragione di L. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato a seguito dell'evento eruttivo del vulcano Etna;

in ragione di L. 100.000 a mq per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati a seguito degli eventi connessi con l'attività del vulcano Etna.

Sugli importi forfetari non si applica la riduzione percentuale al 60%.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il limite massimo del contributo per i beni mobili registrati è stabilito in L. 30.000.000.

1.4. *Modalità di concessione ed erogazione dei benefici.*

La Regione siciliana provvede a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3 attenendosi alle seguenti disposizioni:

segnalazione del danno:

entro sette giorni dall'avvenuta distruzione o danneggiamento del bene, il soggetto proprietario (o il titolare del diritto reale, in caso di beni immobili) deve presentare al comune nel cui territorio si è verificato il danno la segnalazione del danno subito, secondo il modello allegato (allegato *A*). Il comune è tenuto a verificare la veridicità della segnalazione entro i successivi quindici giorni. La segnalazione di danno può essere presentata più volte, in caso di danni verificatisi successivamente per evoluzioni degli eventi eruttivi. In fase di prima applicazione, per danni occorsi precedentemente alla data di emanazione della presente direttiva, la segnalazione del danno deve avvenire entro sette giorni dalla medesima data di emanazione;

presentazione delle domande:

la domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice e secondo il modello allegato (allegato *B*), sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso di beni immobili), deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data della segnalazione del danno di cui al paragrafo precedente, presso il comune nel cui territorio si è verificato il danno. La domanda in allegato *B* deve essere compilata integralmente. Tale domanda può riguardare anche più segnalazioni di danno, purché rientranti nel termine temporale suindicato;

documentazione:

alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

copia della segnalazione del danno presentata al comune;

fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del sottoscrittore della domanda;

perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni; in caso di richieste di contributo inferiori a lire 30 milioni, è sufficiente l'autocertificazione del soggetto sottoscrittore della domanda;

eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito e dichiarazione alla compagnia assicuratrice attestante l'importo dei premi pagati per i beni danneggiati nei precedenti cinque anni (decorrenza 13 luglio 1996);

istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici:

il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla Regione siciliana e all'interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

È consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo

spettante. L'erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito di presentazione, al comune, da parte dell'interessato, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi delta legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (allegato *C*); qualora detta dichiarazione sia già allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione.

1.5. *Controlli.*

La Regione siciliana disciplina, secondo il proprio ordinamento, le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3145/2001 e della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogniqualvolta l'Agenzia di protezione civile lo richieda, la Regione siciliana trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati.

2. *Criteri e modalità per la concessione alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società sportive danneggiate dagli eventi connessi con l'attività del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001.*

Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-*bis* della legge a favore delle attività produttive che hanno subito gravi danni a beni immobili, mobili e scorte, ovvero la riduzione del volume d'affari in misura superiore al 30% dell'analogo periodo dell'anno precedente per interruzioni delle comunicazioni protrattesi per oltre quindici giorni in conseguenza degli eventi eruttivi del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001, la Regione siciliana si atterrà alle seguenti direttive attuative, compatibilmente con il proprio statuto e con le relative norme di attuazione, comunicando all'Agenzia di protezione civile (entro dieci giorni dalla data di emanazione della presente direttiva) le modifiche che apporterà alle indicazioni di seguito formulate in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra.

2.1. *Benefici finanziari.*

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-*bis* della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori della provincia di Catania interessati dagli eventi connessi con l'attività del vulcano Etna o che hanno riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi (danni provocati dall'attività sismica, dalle colate di lava, dalla ricaduta di sabbia e cenere):

imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;

studi professionali;

società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all'attività di impresa ubicati nei territori danneggiati.

2.2. *Entità e tipologia dei benefici concedibili.*

La Regione siciliana, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferisce eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvede a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-*bis* della legge ai soggetti indicati al precedente paragrafo 2.1, secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

Imprese con più di 20 dipendenti, studi professionali e società sportive. A questi soggetti spettano:

un contributo a fondo perduto fino al 40% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;

un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all'1,5% della rata di ammortamento.

Imprese artigiane e di altro genere fino a 20 dipendenti.

A questi soggetti spetta, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente paragrafo, un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni per ciascun soggetto.

Attività produttive con riduzione del volume di affari.

A questi soggetti è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

riduzione del volume d'affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente;

impossibilità di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale, anche disposte per ragioni di sicurezza, protrattesi per oltre quindici giorni in conseguenza degli eventi eruttivi.

Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti:

i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste;

per «dipendenti», ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;

i benefici di cui ai paragrafi precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;

eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall'importo della spesa ammissibile a contributo. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 23-*sexies*, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.

Persone fisiche proprietari di immobili destinati all'esercizio di impresa.

A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 500.000.000.

2.3. *Interventi ammissibili.*

Tenuto conto che la finalità dell'intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive dell'area colpita, i contributi di cui al paragrafo 2.2 devono essere impiegati per le seguenti finalità:

lavori per rimozione di macerie, ceneri o materiale lavico;

lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;

ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;

ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);

lavori in economia, spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei trenta giorni successivi all'evento calamitoso in aggiunta al normale lavoro straordinario;

lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli, ove possibile;

ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione e o di altro titolo legittimo di possesso;

perizia asseverata dei danni subiti.

Le spese sostenute dai soggetti di cui ai primi tre paragrafi del precedente punto 2.2 si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al quarto paragrafo del precedente punto 2.2 sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati, la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare sede dell'attività produttiva.

2.4. *Modalità di concessione ed erogazione dei benefici.*

La Regione siciliana provvede a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o società a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2, attenendosi alle seguenti modalità:

segnalazione del danno:

entro sette giorni dall'avvenuta distruzione o danneggiamento del bene, il soggetto titolare dell'attività produttiva o il proprietario dell'immobile destinato ad attività produttiva distrutto o danneggiato deve presentare alla Regione siciliana la segnalazione del danno subito, secondo il modello allegato (allegato *D*). In fase di prima applicazione, per danni occorsi precedentemente alla data di emanazione della presente direttiva, la segnalazione del danno deve avvenire entro sette giorni dalla medesima data di emanazione. La Regione siciliana è tenuta a verificare la veridicità della segnalazione entro i successivi quindici giorni. La segnalazione di danno può essere presentata più volte, in caso di danni verificatisi successivamente per evoluzioni degli eventi eruttivi;

presentazione delle domande:

la domanda di contributo (unica per tutte tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato *E*), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dello studio professionale o della società sportiva o dell'organizzazione di volontariato, deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di segnalazione del danno di cui al paragrafo precedente presso gli uffici all'uopo individuati dalla Regione siciliana. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte;

documentazione allegata alla domanda:

alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

copia della segnalazione del danno presentata alla Regione siciliana;

fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del sottoscrittore della stessa;

perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni; in caso di richieste di contributo inferiori a lire 30 milioni, è sufficiente l'autocertificazione del soggetto sottoscrittore della domanda;

eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito e dichiarazione della compagnia assicuratrice attestante l'importo dei premi pagati per i beni danneggiati nei precedenti cinque anni (decorrenza 13 luglio 1996);

solo per la concessione del beneficio spettante per la riduzione del volume d'affari, copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d'affari e attestazione del sindaco dalla quale emerga l'interruzione delle comunicazioni stradali per più di quindici giorni;

solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene);

istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici:

la Regione siciliana disciplina i criteri e le modalità organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione ed alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:

l'erogazione del contributo a fondo perduto e la concessione del finanziamento in conto interessi avvengono, di norma, nei limiti previsti, in un'unica soluzione;

la durata del finanziamento in conto interessi non può superare i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non può essere inferiore all'1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, la Regione siciliana o gli enti esterni eventualmente incaricati, stipulano apposite convenzioni con

gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate le modalità relative alla gestione dei contratti di finanziamento;

entro dodici mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello allegato (allegato *F*), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente paragrafo 2.3;

la regione o gli enti locali possono concedere a valere sui propri bilanci immediate anticipazioni fino a 5 milioni di lire ai soggetti danneggiati dall'interruzione delle comunicazioni stradali; la regione provvederà al reintegro delle somme anticipate.

2.5. *Controlli.*

La Regione siciliana disciplina secondo il proprio ordinamento le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3145/2001 e della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogniqualvolta l'Agenzia di protezione civile lo richieda, la Regione siciliana trasmette una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore delle attività produttive danneggiate.

2.6. *Garanzie.*

Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi la Regione siciliana, anche per il tramite di società finanziarie a partecipazione regionale, può erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad essa assegnate, alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo la Regione siciliana, anche al fine di garantire omogeneità di interventi tra i diversi settori produttivi, può utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo.

2.7. *Interventi specifici nel settore agricolo.*

Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge n. 365/2000 e precisamente:

i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lettere *b/c/d/f)* *;

i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lettera *a)* *;

i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lettera *b)* *;

* Gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Per le sopra nominate tipologie si opererà ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo i tempi, le modalità e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, nella domanda allegata *E*, di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n. 185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n. 365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2.

I lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni e per il reimpianto delle piantagioni arboree distrutte o non più commercializzabili, comprensivi delle opere e dei manufatti di sistemazione fondiaria resi necessari a seguito dei danni conseguenti all'evento eruttivo (terrazzamenti, muretti a secco, etc.), sono ammissibili al calcolo del volume di danno come risultanti dalla perizia asseverata ovvero, per i casi in cui la perizia non risulti necessaria (contributo richiesto inferiore a 30 milioni di lire), come risultanti dalla spesa fatturata necessaria per il ripristino dei terreni agricoli e il reimpianto delle piantagioni arboree, e sono validi per terreni di qualunque genere, purché risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare concessione. Qualora tali lavori siano stati eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, l'importo ammissibile per il calcolo del volume di danno viene determinato secondo parametri che dovranno essere stabiliti dalla Regione siciliana.

I proprietari di terreni agricoli nei quali non può essere ripristinato lo strato coltivabile perché sommersi dalla lava, nel calcolo del volume di danno possono indicare un importo pari al valore tabellare, cosi come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in vigore al 13 luglio 2001, sulla base del tipo di coltura catastalmente censita o denunciata.

Tale danno può essere indicato, in alternativa, dal titolare dell'impresa agricola operante sul terreno in questione, qualora risulti diverso dal proprietario del terreno, purché quest'ultimo faccia parte del nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso di coltivatore pensionato) attività agricola nella medesima impresa, così come intesa dall'art. 230-*bis* del codice civile.

Ove l'evento eruttivo abbia irrimediabilmente danneggiato o asportato prodotti agricoli che erano stati raccolti, facendo mancare all'azienda la fonte di reddito per l'annata successiva, i prodotti in magazzino danneggiati o asportati sono ammessi al calcolo del volume di danno come scorte. Il valore di riferimento dovrà essere determinato con perizia asseverata o, per i casi in cui la perizia non è necessaria, con autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei «mercuriali» delle camere di commercio.

2.8. *Norma di rinvio.*

La Regione siciliana, con propri provvedimenti amministrativi, stabilisce, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi connessi con l'attività del vulcano Etna iniziati il 13 luglio scorso.

Roma, 15 agosto 2001

*Il Ministro:* SCAJOLA

ALLEGATO *A*

**EVENTI ERUTTIVI DELL'ETNA INIZIATI IL 13 LUGLIO 2001**
Art. 7 ordinanza n.3145/2001 - Artt. 4 e 4-bis della legge n.365/2000

## SEGNALAZIONE DI DANNO

Al Comune di ..............................................

Il sottoscritto................................................... nato a ....................................

il ...................................., residente a .............................................................

Via ......................................................................... n° ...........................

Tel. ............................................... fax ...................................................

codice fiscale .........................................................................................

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso

**DICHIARA**

che in data ...........................................................................................

a seguito degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13 luglio 2001 ha subito la distruzione o il danneggiamento grave dei sottoelencati beni

Data ....................................  Firma ..........................................

---

Spazio riservato al Comune

Si attesa che quanto dichiarato corrisponde a verità.

Data ....................................  Firma ..........................................

ALLEGATO *B*

**EVENTI ERUTTIVI DELL'ETNA INIZIATI IL 13 LUGLIO 2001**
Art. 7 ordinanza n.3145/2001 - Artt. 4 e 4-bis della legge n.365/2000

## DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Comune di ..............................................

Il sottoscritto........................................................ nato a ..................................

il ....................................., residente a ............................................................

Via ..................................................................................... n° ............................

Tel. ................................................... fax ......................................................

codice fiscale ....................................................................................................

O 1) in qualità di proprietari odi immobile adibito ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13-7-2001 sito in ..............................................................................

O 2) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione non principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13-7-2001 sito in ..............................................................................

O 3) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato, ma ripristinabile sito in ........................................................................................................

O 4) in qualità di proprietario di immobile non ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato, ma ripristinabile, sito in ........................................................................................................

O 5) in qualità di amministratore (o soggetto delegato) del condominio sito in ........................................................................................................

O 6) in qualità di soggetto che ha subito il danneggiamento grave di beni mobili o beni mobili registrati;

## CHIEDE

O 1) il contributo a fondo perduto per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa principale sostitutiva (prima casa) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di ........................................................................................................

O 2) il contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa non principale (seconde case) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di ..........................................................................

O 3) il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti dall'abitazione principale (1^ casa);

O 4) il contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dei danni subiti dall'abitazione non principale (seconde case);

O 5) il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

O 6) il contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dei danni subiti dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

O 7) il contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni accertati a beni mobili e beni mobili registrati (nel limite di lire 30 milioni per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per nucleo familiare).

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria disponibilità

## DICHIARA

O di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto; in caso contrario di rinunciare agli stessi;

O di aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di lire ..........................................................................................

O di aver pagato, nel quinquennio decorrente dal 13 luglio 1996, a titolo di premi assicurativi per i beni danneggiati, la somma complessiva di lire .....................................................

O di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

O che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

O che i dati contenuti nella presente domanda sono conformi alla realtà;

O che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13-7-2001;

O che il danno complessivo subito ammonta a lire ..................................................

così suddiviso:

1. danni ai beni immobili*

1.1 demolizione Lire ..........................................

1.2 acquisto nuovo imm. Ricostruzione imm. Lire ..........................................

1.3 ripristino Lire ..........................................

totale complessivo dei danni (a+b oppure c) Lire ..........................................

2. danni ai beni mobili* Lire ..........................................

3. danni ai beni mobili registrati* Lire ..........................................

4. costo della perizia asseverata Lire ..........................................

** come risultanti dalla perizia asseverata. La perizia deve riportare in evidenza, nel caso 1.2, l'indicazione esatta della metratura dell'immobile distrutto o non recuperabile. Per i beni mobili, ove si ricorra al parametro forfetario la perizia deve attestare il numero dei vani e la metratura di cantine, box o garage, ovvero recepire (ed allegare) la documentazione probante relativa al valore dei medesimi beni, ove disponibile. Per i beni mobili registrati la perizia deve fare riferimento al valore dei listini correnti.*

**Totale complessivo dei danni subiti** **Lire ..............................**

5. Importo dei premi assicurativi pagati nel quinquennio precedente relativamente a beni danneggiati Lire ..................................

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Data .......................................... Firma ..........................................

**Si allega**

a) copia della segnalazione (o delle segnalazioni) di danno depositata al comune;
b) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria);
c) perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale (obbligatoria per richiesta di contributo superiore a lire 30 milioni)
d) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito;
e) eventuale attestazione (in copia) dell'assicurazione indicante l'importo dei premi pagati relativamente ai beni danneggiati nel quinquennio decorrente dal 13 luglio 1996;
f) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per chi già dispone di tutte le fatture necessarie per avere titolo all'erogazione del contributo in un'unica soluzione).

ALLEGATO *C*

**EVENTI ERUTTIVI DELL'ETNA INIZIATI IL 13 LUGLIO 2001**
Art. 7 ordinanza n.3145/2001 - Artt. 4 e 4-bis della legge n.365/2000

## SCHEMA DI DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

collegata alla domanda di contributo presentata in data ........................................

Al Comune di ................................................

Il sottoscritto........................................................ nato a ...................................

il ...................................., residente a ..............................................................

Via ........................................................................... n° .............................

Tel. ................................................... fax ..................................................

codice fiscale ..............................................................................................

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso

### DICHIARA

- che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13 luglio 2001 sono le seguenti:

*riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:*

- *descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato);*
- *estremi del fornitore o riparatore;*
- *data e numero della fattura;*
- *importo lordo;*
- *netto IVA;*
- *modalità di pagamento e relative date.*

- che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13 luglio 2001;
- che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

Data ........................................ Firma .........................................

ALLEGATO *D*

**EVENTI ERUTTIVI DELL'ETNA INIZIATI IL 13 LUGLIO 2001**
Art. 7 ordinanza n.3145/2001 - Artt. 4 e 4-bis della legge n.365/2000

## SEGNALAZIONE DI DANNO

Alla Regione Siciliana

Ufficio ..................................................

Il sottoscritto.......................................................... nato a ......................................
il ....................................., residente a ..............................................................
Via ...................................................................................... n° ............................
Tel. ..................................................... fax ..................................................
codice fiscale ..........................................................................................................

O in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva/organizzazione di volontariato ..................................................................
con sede legale a ........................................................................................................

**oppure**

O in qualità di soggetto proprietario di immobile/i distrutto o danneggiato dato in locazione per lo svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luoghi o i luoghi dove si è verificato il danno) ..........................................................................................................
estremi del locatario ..................................................................................................

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso

**DICHIARA**

che in data ..............................................................................................................

a seguito degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13 luglio 2001 ha subito la distruzione o il danneggiamento grave dei sottoelencati beni:

Data ....................................... Firma ..............................................

---

Spazio riservato alla Regione Siciliana

Si attesa che quanto dichiarato corrisponde a verità.

Data ....................................... Firma ..............................................

ALLEGATO *E*

## EVENTI ERUTTIVI DELL'ETNA INIZIATI IL 13 LUGLIO 2001

Art. 7 ordinanza n.3145/2001 - Artt. 4 e 4-bis della legge n.365/2000

## DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Regione Siciliana

Ufficio ..............................................

Il sottoscritto...................................................... nato a ....................................

il ....................................., residente a ..............................................................

Via .............................................................................. n° ...........................

Tel. ..................................................... fax ...............................................

codice fiscale ...........................................................................................

O in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva/organizzazione di volontariato ..............................................................

con sede legale a ..........................................................................................

in relazione al danneggiamento verificatosi a (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno) ...........................................................................................

**oppure**

O in qualità di soggetto proprietario di immobile/i distrutto o danneggiato dato in locazione per lo svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luoghi o i luoghi dove si è verificato il danno) ...........................................................................................

estremi del locatario ..............................................................................

**settore di appartenenza** ......................................................................

**numero di dipendenti** ......................................................................

**iscritta alla CCIAA di** ......................................................................

**al numero** ......................................................................

**oppure**

**iscritto all'Albo** ..............................................................................................

**al numero** ..............................................................................................

**oppure**

**iscritta alla Federazione Sportiva** ..............................................................................

**al numero** ..............................................................................................

Partita IVA/codice fiscale ..............................................................................................

## CHIEDE

O a) il contributo a fondo perduto fino al 40% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni, e il contributo in conto interessi fino alla concorrenza del 75% del valore dei danni subiti;

**oppure**

O b) il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni;

**oppure**

O c) il contributo fino al 75% dei minori introiti per la riduzione del volume d'afrfari nel caso di impossibilità di accesso protrattasi per più di 15 giorni.

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità,

## DICHIARA

O di non aver ricevuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto. In caso contrario di rinunciare agli stessi;

O di aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di lire ..........................................................................................

O di aver pagato, nel quinquennio decorrente dal 13 luglio 1996, a titolo di premi assicurativi, per i beni danneggiati, la somma complessiva di lire ......................................................

O di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

O che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

O che i dati contenuti nella presente domanda sono conformi alla realtà;

O che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13-7-2001;

O in caso di impresa agricola, di non richiedere contributi della stessa tipologia a ristroro del danno subito secondo le procedure previste dalla legge n.185/1992;

O che il danno complessivo subito ammonta a lire ................................................... così suddiviso:

**A) danni a fabbricati**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a.1 | sgombero macerie, ceneri o materiale lavico | Lire | ................................ |
| a.2 | fabbricati (compresi impianti fissi) | Lire | ................................ |
| a.3 | opere di sistemazione e ripristino | Lire | ................................ |
| a.4 | opere di difesa | Lire | ................................ |
| **Totale** | | **Lire** | **................................** |

**B) danni a macchinari**

| | | | |
|---|---|---|---|
| b.1 | macchinari | Lire | ................................ |
| b.2 | attrezzature | Lire | ................................ |
| b.3 | automezzi | Lire | ................................ |
| b.4 | arredi | Lire | ................................ |
| **Totale** | | **Lire** | **................................** |

**C) danni a scorte (comprensive dei prodotti agricoli in magazzino)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| c.1 | prodotti finiti | Lire | ................................ |
| c.2 | semilavorati | Lire | ................................ |
| c.3 | materia prime | Lire | ................................ |
| c.4 | scorte vive (capi di bestiame) | Lire | ................................ |
| c.5 | ripristino della coltivabilità dei terreni | Lire | ................................ |
| c.6 | importo tabellare del valore di terreni non ripristinabili | Lire | ................................ |

**D) altre tipologie di danno**

| | | | |
|---|---|---|---|
| d.1 | beni di proprietà di terzi | Lire | ................................ |
| d.2 | perizia asseverata | Lire | ................................ |
| d.3 | ore straordinario eccedenti | Lire | ................................ |
| d.4* | | Lire | ................................ |
| d.5* | | Lire | ................................ |
| d.6* | | Lire | ................................ |

* *(specificare)*

**Totale** **Lire ................................**

**Riepilogo complessivo dei danni (A+B+C+D)** **Lire ................................**

**E) riduzione del volume d'affari**

Periodo considerato da (giorno, mese) a (giorno(mese)

Volume d'affari del periodo nell'anno 2000 Lire ................................

Volume d'affari del periodo nell'anno 2001 Lire ................................

**Totale della riduzione del volume d'affari** **Lire ................................**

**Pari al ...............%**

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Data ........................................... Firma ...........................................

**Si allega**

- copia della segnalazione (o delle segnalazioni) di danno presentata alla Regione Siciliana;
- fotocopia di documento di riconoscimento (in corso di validità) del titolare dell'impresa o del proprietario dell'immobile adibito a sede di attività produttive (obbligatoria);
- perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale (obbligatoria per richiesta di contributo superiore a lire 30 milioni)
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito;
- eventuale attestazione (in copia) dell'assicurazione indicante l'importo dei premi pagati relativamente ai beni danneggiati nel quinquennio decorrente dal 13 luglio 1996;
- eventuale copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d'affari nonché attestazione del Sindaco dalla quale emerga l'interruzione o la chiusura delle comunicazioni stradali per più di 15 giorni (solo per i soggetti che hanno compilato il paragrafo E);
- eventuale autorizzazione del proprietario per lavori di ripristino relativi a beni detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo di legittimo possesso (in carta semplice);
- eventuale fotocopia del documento di identità del proprietario del bene di cui al punto precedente o di copia di documento attestante la proprietà del bene (in caso di beni di proprietà di persone giuridiche).

ALLEGATO *F*

**EVENTI ERUTTIVI DELL'ETNA INIZIATI IL 13 LUGLIO 2001**
Art. 7 ordinanza n.3145/2001 - Artt. 4 e 4-bis della legge n.365/2000

## SCHEMA DI DICHIARAZIONESOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

collegata alla domanda di contributo presentata in data .......................................

Alla Regione Siciliana

Ufficio ...................................................

Il sottoscritto......................................................... nato a ....................................

il ........................................., residente a ...........................................................

Via ......................................................................................... n° ...........................

Tel. ..................................................... fax ....................................................

codice fiscale ............................................................................................................

O in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva/organizzazione di volontariato ...............................................................

con sede legale a .....................................................................................................

**oppure**

O in qualità di soggetto proprietario di immobile/i distrutto o danneggiato dato in locazione per lo svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luoghi o i luoghi dove si è verificato il danno) ...................................................................................................

estremi del locatario ................................................................................................

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso

## DICHIARA

- che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13 luglio 2001 sono le seguenti:

*riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:*

- *descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato);*
- *estremi del fornitore o riparatore;*
- *data e numero della fattura;*
- *importo lordo;*
- *netto IVA;*
- *modalità di pagamento e relative date.*

- che le ore di straordinario corrisposte ai dipendenti (per i lavori in economia) in aggiunta al normale lavoro straordinario sono le seguenti:

  *riportare i seguenti dati per ciascun dipendente:*
  - *cognome e nome*
  - *giorno o giorni impiegati allo scopo*
  - *totale delle ore*
  - *importo equivalente*

- che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi eruttivi dell'Etna iniziati il 13 luglio 2001;
- che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

Data ...................................... Firma ........................................

Timbro dell'azienda

**01A9528**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 agosto 2001.

**Rimozione dalla carica di consigliere del comune di Bari.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Ubaldo Terlizzi ed Enzo Volpicella sono stati eletti consiglieri del comune di Bari nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999;

Rilevato che a carico dei predetti amministratori emergono pregiudizi che evidenziano una gestione della cosa pubblica svincolata dal rispetto dei fondamentali canoni di legalità;

Constatato che i comportamenti dei citati amministratori si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza dei predetti nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione degli interessati dalle cariche elettive da ciascuno ricoperte nell'amministrazione comunale di Bari;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

I signori Ubaldo Terlizzi ed Enzo Volpicella sono rimossi dalle cariche di consigliere del comune di Bari.

Roma, 9 agosto 2001

*Il Ministro:* SCAJOLA

---

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

I signori Ubaldo Terlizzi ed Enzo Volpicella sono stati eletti consiglieri del comune di Bari nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

Dalle risultanze investigative, cui sono pervenute le autorità competenti in occasione di recenti operazioni di lotta alla criminalità organizzata, è emerso il coinvolgimento dei predetti amministratori nonché di alcuni dipendenti comunali, in attività che appalesano una condizione di grave illegalità che ha permesso il consolidarsi presso alcuni settori del comune di una situazione pregiudizievole per gli interessi della comunità.

La commissione di accesso, all'uopo nominata, ha evidenziato che l'attività amministrativa posta in essere dai due consiglieri si è caratterizzata per una gestione spregiudicata della cosa pubblica, svincolata dal rispetto delle fondamentali regole giuridiche e finalizzata al perse-

guimento di interessi di tipo affaristico; la commissione ha fatto anche luce su un fitto intreccio di rapporti tra i suddetti esponenti politici, l'apparato burocratico e la criminalità organizzata.

In particolare, le consolidate distorsioni delle procedure amministrative, finalizzate prevalentemente a favorire gli illeciti interessi delle locali consorterie criminali, sono riconducibili all'influenza prevaricante dei due amministratori pubblici, la cui responsabilità istituzionale avrebbe dovuto ispirare un percorso operativo al servizio della collettività locale.

Emblematica, al riguardo, è la vicenda relativa agli abusi edilizi, in cui è stata determinante l'attività dei suddetti consiglieri, i quali, attraverso consigli e suggerimenti, non proprio in linea con il principio della corretta amministrazione della cosa pubblica, agli interessati e tramite pressioni su alcuni uffici comunali, hanno consentito la realizzazione di un intervento edilizio, nell'inosservanza delle norme del piano regolatore generale che prevedono espressamente la destinazione a verde urbano per la zona oggetto dell'intervento.

Lo spregiudicato e distorto esercizio della carica pubblica emerge ancorpiù se si tiene conto che i due amministratori hanno agito con la finalità di agevolare interessi esterni, anche in violazione delle specifiche normative di settore approfittando, altresì, non solo della qualità di consiglieri, ma anche dall'essere, uno dei due, componente della commissione edilizia.

Comportamenti analoghi, tesi a favorire gli stessi soggetti beneficiati nel settore degli abusi edilizi, sono stati riscontrati anche nell'ambito dell'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani che, grazie ad interventi mirati, fa riferimento ad una superficie tassabile inferiore a quella reale.

Anche dall'esame degli atti concernenti il settore degli alloggi di edilizia pubblica emerge l'esistenza di una rete di rapporti, per la gestione degli stessi, che risulta essere stata condotta nell'interesse esclusivo di soggetti sul conto dei quali sono in corso accertamenti penali da parte dell'autorità giudiziaria.

Una palese contraddizione emerge anche in ordine alle istanze di sanatoria delle occupazioni abusive, in quanto ne sono state esaminate in numero esiguo rispetto a quelle in giacenza e quelle evase risultano connotate da una definizione pilotata.

Da quanto sopra emerge inequivocabilmente che i predetti amministratori si sono resi responsabili di gravi e persistenti abusi finalizzati ad agevolare, anche con violazioni di legge, persone appartenenti alle locali cosche mafiose.

Entrambi, facendo leva sull'autorevolezza della carica istituzionale rivestita, si sono serviti in modo spregiudicato dell'apparato burocratico comunale, in cui sono collocati referenti diretti in uffici strategici di settore, per perseguire gli interessi dei protetti, rafforzare il potere personale ed aumentare il consenso dei propri sostenitori.

È, altresì, evidente che la loro attività è stata strumentale al perseguimento degli interessi dei gruppi criminali, nei cui confronti hanno operato per il conseguimento di licenze illegittime, la perpetrazione di abusi edilizi, l'evasione di tributi comunali e l'assegnazione pilotata di alloggi comunali, disarticolando il rapporto istituzionale che lega il pubblico amministratore all'ente ed alla collettività locale.

I comportamenti di detti amministratori disconoscono i principi di un accorto e responsabile esercizio delle funzioni pubbliche cui gli stessi sono preposti e, certo, sono di ostacolo allo sviluppo dei percorsi democratici di crescita civile della popolazione, nei confronti della quale occorre dare certezza dei diritti che le vengono riconosciuti dalla legge.

La permanenza, inoltre, dei signori Ubaldo Terlizzi ed Enzo Volpicella nelle cariche di consigliere rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Bari, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Al fine di sostenere costantemente il processo di tutela degli interessi della collettività, occorre, pertanto, scongiurare qualsivoglia comportamento che possa ingenerare nella comunità locale ogni dubbio circa la presenza in seno agli stessi organi elettivi di soggetti che, rappresentando un serio pericolo di inquinamento e condizionamento dell'azione dell'apparato politico-amministrativo comunale, sono incompatibili con le esigenze del decoro, dignità e prestigio delle cariche istituzionali.

Il prefetto di Bari, pertanto, con relazione del 6 giugno 2001, che qui si intende integralmente richiamata, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei predetti amministratori dalle cariche di consigliere del comune di Bari.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alle citate rimozioni ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori dalle cariche ricoperte nel comune di Bari.

Roma, 31 luglio 2001

*Il direttore generale:* MORCONE

**01A9530**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 2001.

**Impegno di erogazione della somma di L. 4.407.504.400 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 12, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti, per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Viste le richieste di versamento della quindicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2001, avanzata dagli istituti:

1) Crediop - Roma per L. 2.545.772.173;

2) San Paolo-I.M.I. - Torino per L. 755.820.830;

3) Carige-Genova per L. 1.105.911.397;

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 000439 del 20 aprile 2001 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2001, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva, di L. 4.407.504.400, valuta 30 giugno 2001, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 3.239.953.809 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 1.167.550.591 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 4.407.504.400 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 3.239.953.809;

capitolo 4970 per L. 1.167.550.591.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2001, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 7 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8983**

---

DECRETO 14 maggio 2001.

**Impegno della somma di L. 7.239.618.240 a favore delle regioni e delle province autonome secondo le rispettive quote riguardanti le annualità dal 1987 al 1993, ai sensi della legge n. 153/1975 art. 6, lettera *a*).**

## IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6 lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 389 del 23 dicembre 2000, per il 2001;

Visto il decreto n. 34 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 70, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755 miliardi, corrispondente alle annualità 1987, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 45 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 170, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di

lire 30,114 miliardi, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 35 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 91, foglio n. 69, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755, corrispondente alle annualità 1988, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 36 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 68, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 21.300.739.335, corrispondente alle annualità 1989, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 37 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 67, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 20.391.622.550, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 14 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 91, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.379.976.780, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 17 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 92, foglio n. 216, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.343.749.810, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 20 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di L. 20.278.853.500, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a),* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale n. 21168 del 6 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001 registro n. 2 foglio n. 303, con il quale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di L. 7.239.619.000, per l'esercizio 2001, al cap. 9110, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975 art. 6, lettera *a),* va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 7.239.618.240, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2001;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2001, l'importo complessivo di L. 7.239.618.240 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1987 al 1993 di cui alla legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1987

*Regione Veneto*

| (L.I. 1974 di L. 490.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 389.934.230 |
| TOTALE . . . | 389.934.230 |

ANNUALITÀ 1988

*Regione Marche*

| (L.I. 1974 di L. 300.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 42.133.130 |
| TOTALE . . . | 42.133.130 |

*Regione Veneto*

| (L.I. 1975 di L. 739.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 739.000.000 |
| TOTALE . . . | 739.000.000 |

*Regione Piemonte*

| (L.I. 1978 di L. 1.544.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 31.302.630 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 12.931.450 |
| TOTALE . . . | 44.234.080 |

*Regione Liguria*

| (L.I. 1974 di L. 70.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 69.999.990 |
| TOTALE . . . | 69.999.990 |

*Regione Friuli-Venezia Giulia*

| (L.I. 1974 di L. 150.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 50.659.620 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . | 11.514.590 |
| TOTALE . . . | 62.174.210 |

ANNUALITÀ 1989

*Regione Lombardia*

| (L.I. 1976 di L. 1.145.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 78.471.320 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 32.304.700 |
| TOTALE . . . | 110.776.020 |

*Regione Piemonte*

| (L.I. 1978 di L. 1.544.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 34.820.780 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 29.800.770 |
| TOTALE . . . | 64.621.550 |

*Regione Toscana*

| (L.I. 1974 di L. 520.000.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 223.590.030 |
| TOTALE . . . | 223.590.030 |

*Regione Valle d'Aosta*

(L.I. 1974 di L. 50.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 50.000.000 |
| TOTALE . . . | 50.000.000 |

*Provincia autonoma di Bolzano*

(L.I. 1974 di L. 160.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 160.000.000 |
| TOTALE . . . | 160.000.000 |

*Provincia autonoma di Trento*

(L.I. 1974 di L. 140.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 140.000.000 |
| TOTALE . . . | 140.000.000 |

*Regione Marche*

(L.I. 1975 di L. 464.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 363.413.650 |
| TOTALE . . . | 363.413.650 |

*Regione Umbria*

(L.I. 1974 di L. 205.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 5.488.900 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 11.237.440 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 86.217.230 |
| TOTALE . . . | 102.943.570 |

*Regione Veneto*

(L.I. 1976 di L. 897.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 399.106.620 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 75.959.380 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 112.369.160 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 7.195.390 |
| TOTALE . . . | 594.630.550 |

*Regione Liguria*

(L.I. 1975 di L. 107.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 107.000.000 |

(L.I. 1976 di L. 128.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 117.451.670 |
| TOTALE . . . | 224.451.670 |

ANNUALITÀ 1990

*Regione Lombardia*

(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 125.558.810 |
| TOTALE . . . | 125.558.810 |

*Regione Toscana*

(L.I. 1975 di L. 784.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 592.634.340 |

(L.I. 1976 di L. 958.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 786.468.830 |
| TOTALE . . . | 1.379.103.170 |

*Regione Valle d'Aosta*

(L.I. 1975 di L. 73.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 73.000.000 |

(L.I. 1976 di L. 91.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 74.973.610 |
| TOTALE . . . | 147.973.610 |

*Provincia autonoma di Bolzano*

(L.I. 1975 di L. 237.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 206.672.490 |
| mutuo diciannovennale . . . . . . . . . . | 30.327.500 |

(L.I. 1976 di L. 322.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 10.122.180 |
| mutuo diciannovennale . . . . . . . . . . | 188.911.060 |
| TOTALE . . . | 436.033.230 |

*Provincia autonoma di Trento*

(L.I. 1975 di L. 209.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 183.572.630 |
| mutuo diciannovennale . . . . . . . . . . | 25.427.370 |

(L.I. 1976 di L. 284.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo diciannovennale . . . . . . . . . . | 5.834.020 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 36.444.510 |
| TOTALE . . . | 251.278.530 |

*Regione Marche*

(L.I. 1974 di L. 300.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 112.110.530 |

(L.I. 1977 di L. 721.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 61.323.930 |
| TOTALE . . . | 173.434.460 |

*Regione Umbria*

(L.I. 1975 di L. 312.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 102.323.960 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . | 250.679.110 |
| TOTALE . . . | 353.003.070 |

*Regione Veneto*

(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 138.369.790 |
| TOTALE . . . | 138.369.790 |

ANNUALITÀ 1991

*Regione Lombardia*

(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 887.370 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 18.846.760 |
| TOTALE . . . | 19.734.130 |

*Regione Emilia-Romagna*

(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)

| | |
|---|---:|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . | 86.013.680 |
| TOTALE . . . | 86.013.680 |

*Regione Veneto*

(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)

| | |
|---|---|
| mutuo ventennale | 98.712.510 |
| TOTALE . . . | 98.712.510 |

ANNUALITÀ 1992

*Regione Lombardia*

(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)

| | |
|---|---|
| mutuo ventennale | 12.839.710 |
| TOTALE . . . | 12.839.710 |

*Regione Piemonte*

(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)

| | |
|---|---|
| mutuo ventennale | 33.535.620 |
| TOTALE . . . | 33.535.620 |

ANNUALITÀ 1993

*Regione Lombardia*

(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000)

| | |
|---|---|
| mutuo ventennale | 26.456.270 |

(L.I. 1978 di L. 1.431.000.000)

| | |
|---|---|
| mutuo ventennale | 4.679.540 |
| mutuo ventennale | 9.401.800 |
| TOTALE . . . | 40.537.610 |

*Regione Piemonte*

(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)

| | |
|---|---|
| mutuo ventennale | 221.218.770 |
| TOTALE . . . | 221.218.770 |

*Regione Emilia-Romagna*

(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000)

| | |
|---|---|
| mutuo ventennale | 273.274.130 |
| mutuo ventennale | 62.535.640 |
| mutuo ventennale | 4.559.090 |
| TOTALE . . . | 340.368.860 |

RIEPILIGO TOTALE GENERALE

| | |
|---|---|
| *Regione Valle d'Aosta* | 197.973.610 |
| *Regione Lombardia* | 309.446.280 |
| *Regione Piemonte* | 363.610.020 |
| *Regione Emilia-Romagna* | 426.382.540 |
| *Regione Toscana* | 1.602.693.200 |
| *Regione Umbria* | 455.946.640 |
| *Regione Marche* | 578.981.240 |
| *Regione Veneto* | 1.960.647.080 |
| *Regione Liguria* | 294.451.660 |
| *Regione Friuli-V. Giulia* | 62.174.210 |
| *P.A. Trento* | 391.278.530 |
| *P.A. Bolzano* | 596.033.230 |
| TOTALE . . . | 7.239.618.240 |

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 7.239.618.240 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 2001.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8980**

---

DECRETO 14 maggio 2001.

**Impegno della somma di L. 520.679.280 a favore delle regioni e delle province autonome secondo le rispettive quote riguardanti le annualità dal 1989 al 1993, ai sensi della legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 352/1976, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 389 del 23 novembre 2000, per il 2001;

Visto il decreto n. 41 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 73, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1989, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c),* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 42 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 74, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1990, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 15 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 244, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c),* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 18 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992, foglio n. 235, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c),* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 21 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c),* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto ministeriale n. 21168 del 6 aprile 2001, con il quale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di L. 520.680.000, per l'esercizio 2001, al capitolo 9110, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c),* recanti risorse finanziarie impegnate con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c),* va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 520.679.280, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2001;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2001, l'importo complessivo di L. 520.679.280 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1989 al 1993 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1989

*Regione Veneto*

| (L.I. 1976 di L. 20.368.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 15.285.670 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . . | 4.999.810 |
| TOTALE . . . | 20.285.480 |

*Regione Liguria*

| (L.I. 1976 di L. 10.868.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.852.150 |
| TOTALE . . . | 10.852.150 |

*Regione Friuli-Venezia Giulia*

| (L.I. 1976 di L. 6.377.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.678.880 |
| TOTALE . . . | 3.678.880 |

ANNUALITÀ 1990

*Regione Piemonte*

| (L.I. 1976 di L. 34.895.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.139.510 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.185.560 |
| (L.I. 1979 di L. 172.164.000) | |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.533.660 |
| TOTALE . . . | 14.858.730 |

*Provincia autonoma di Bolzano*

| (L.I. 1976 di L. 8.050.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.144.040 |
| TOTALE . . . | 7.144.040 |

*Provincia autonoma di Trento*

| (L.I. 1976 di L. 7.125.000) | |
|---|---|
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . . | 6.334.590 |
| TOTALE . . . | 6.334.590 |

*Regione Umbria*

| (L.I. 1976 di L. 11.478.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.499.970 |
| mutuo quindicennale . . . . . . . . . . . . . | 2.491.920 |
| TOTALE . . . | 5.991.890 |

ANNUALITÀ 1991

*Regione Emilia-Romagna*

| (L.I. 1978 di L. 99.842.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.117.110 |
| TOTALE . . . | 2.117.110 |

*Regione Piemonte*

| (L.I. 1976 di L. 34.895.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.237.710 |
| (L.I. 1977 di L. 69.791.000) | |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 69.791.000 |
| (L.I. 1979 di L. 172.164.000) | |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.472.880 |
| TOTALE . . . | 84.501.590 |

ANNUALITÀ 1992

*Regione Piemonte*

| (L.I. 1976 di L. 34.895.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.673.770 |
| (L.I. 1978 di L. 136.344.000) | |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 128.557.330 |
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.423.040 |
| TOTALE . . . | 136.654.140 |

*Regione Umbria*

| (L.I. 1976 di L. 11.478.000) | |
|---|---|
| mutuo ventennale . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.931.420 |
| TOTALE . . . | 2.931.420 |

*Regione Veneto*

| | |
|---|---|
| (L.I. 1980 di L. 101.839.000) | |
| mutuo ventennale | 27.370.910 |
| TOTALE . . . | 27.370.910 |

ANNUALITÀ 1993

*Regione Piemonte*

| | |
|---|---|
| (L.I. 1979 di L. 172.164.000) | |
| mutuo ventennale | 65.619.530 |
| TOTALE . . . | 65.619.530 |

*Regione Emilia-Romagna*

| | |
|---|---|
| (L.I. 1978 di L. 99.842.000) | |
| mutuo ventennale | 1.236.800 |
| mutuo ventennale | 11.964.760 |
| TOTALE . . . | 13.201.560 |

*Regione Toscana*

| | |
|---|---|
| (L.I. 1977 di L. 48.641.000) | |
| mutuo ventennale | 48.640.990 |
| TOTALE . . . | 48.640.990 |

*Regione Veneto*

| | |
|---|---|
| (L.I. 1979 di L. 101.839.000) | |
| mutuo ventennale | 37.797.980 |
| (L.I. 1980 di L. 101.839.000) | |
| mutuo ventennale | 32.698.290 |
| TOTALE . . . | 70.496.270 |

RIEPILIGO TOTALE GENERALE

| | |
|---|---|
| *Regione Piemonte* | 301.633.990 |
| *Regione Emilia-Romagna* | 15.318.670 |
| *Regione Toscana* | 48.640.990 |
| *Regione Umbria* | 8.923.310 |
| *Regione Veneto* | 118.152.660 |
| *Regione Liguria* | 10.852.150 |
| *Regione Friuli-Venezia Giulia* | 3.678.880 |
| *Provincia Autonoma Trento* | 6.334.590 |
| *Provincia Autonoma Bolzano* | 7.144.040 |
| TOTALE . . . | 520.679.280 |

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 520.679.280 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 2001.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8981**

---

DECRETO 30 maggio 2001.

**Impegno della somma di L. 203.000.000.000 a favore delle regioni e province autonome, in conto residui 2000, ai sensi della legge n. 97/1994, art. 2.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 34, estende il riparto del fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 1999, n. 489, recante il «Bilancio di previsione per l'anno ed il bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002», che ha attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2000, la somma complessiva di lire 223 miliardi di cui 20 destinati alla copertura dell'onere derivante dalla stipula dei mutui da parte delle comunità montane di cui alla citata legge n. 144/1999 e 100 provenienti dalle quote attribuite al Fondo per l'anno 1996 e ripartite con delibera CIPE 15 giugno 1997;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2000, n. 389 per il 2001;

Vista la delibera CIPE dell'8 marzo 2001 con la quale sono stati approvati, tra l'altro, le quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione riportate nella colonna A della tabella allegata alla delibera, ed il piano di riparto, dell'anno 2000, della somma complessiva di L. 103.000.000.000 (Meuro 52,195) riportato nella colonna B della tabella;

Vista la sopracitata delibera 8 marzo 2001 con la quale sono, inoltre, confermate le quote di riparto approvate con delibera n. 123/1997 e le assegnazioni

della somma complessiva di lire 100 miliardi (Meuro 51,646) ex fondo 1996 riportate rispettivamente alla colonna C ed alla colonna D della tabella;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'importo di L. 203.000.000.000 come di seguito specificato: Piano di gestione 01 L. 100.000.000.000, piano di gestione 02 L. 103.000.000.000;

Ritenuto di dover, inoltre, provvedere all'erogazione di sole L. 100.000.000.000 a valere sul piano di gestione 01, e rimandare l'erogazione della residua somma di L. 103.000.000.000 per mancanza di disponibilità di cassa.

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 203.000.000.000, in conto esercizio 2000, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

*(importi in lire)*

| Regione | Assegnazione Piano di gestione 01 | Assegnazione Piano di gestione 02 | Totale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 13.460.000.000 | 7.094.455.128 | 20.554.455.128 |
| Valle d'Aosta | 0 | 1.184.535.019 | 1.184.535.019 |
| Lombardia | 7.470.000.000 | 7.051.620.489 | 14.521.620.489 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 0 | 4.875.698.478 | 4.875.698.478 |
| Provincia autonoma di Trento | 0 | 3.664.748.259 | 3.664.748.259 |
| Veneto | 4.050.000.000 | 3.058.447.463 | 7.108.447.463 |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 1.749.688.296 | 1.749.688.296 |
| Liguria | 4.510.000.000 | 2.638.907.313 | 7.148.907.313 |
| Emilia-Romagna | 4.990.000.000 | 4.528.723.578 | 9.518.723.578 |
| Toscana | 7.170.000.000 | 4.656.826.041 | 11.826.826.041 |
| Umbria | 3.180.000.000 | 3.790.852.811 | 6.970.852.811 |
| Marche | 5.500.000.000 | 3.307.044.913 | 8.807.044.913 |
| Lazio | 4.400.000.000 | 6.098.566.660 | 10.498.566.660 |
| Abruzzo | 9.500.000.000 | 5.733.708.543 | 15.233.708.543 |
| Molise | 3.980.000.000 | 2.050.772.181 | 6.030.772.181 |
| Campania | 8.690.000.000 | 9.097.393.022 | 17.787.393.022 |
| Puglia | 3.990.000.000 | 4.472.393.584 | 8.462.393.584 |
| Basilicata | 7.510.000.000 | 4.683.935.692 | 12.193.935.692 |
| Calabria | 11.600.000.000 | 8.233.571.550 | 19.833.571.550 |
| Sicilia | 0 | 6.511.019.418 | 6.511.019.418 |
| Sardegna | 0 | 8.517.091.562 | 8.517.091.562 |
| TOTALE . . . | 100.000.000.000 | 103.000.000.000 | 203.000.000.000 |
| | | Controvalore in Euro . . . | 104.840.750,52 |

Art. 2.

Si autorizza l'erogazione della somma di L. 100.000.000.000 secondo le assegnazioni relative al piano di gestione 01.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 203.000.000.000, graverà sul capitolo 9260 dello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conto residui 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

*Il direttore generale:* BITETTI

**01A8982**

## MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2001.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Farmorubicina», a base di epirubicina cloridrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Farmorubicina» a base di epirubicina cloridrato della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: Soluzione pronta 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 025197068, risulta classificata in classe «C» con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, «Utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Vista la domanda del 7 ottobre 1998 con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.a. chiede la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Farmorubicina», nella forma e confezione sopra citata, proponendo il prezzo di L. 57.900, calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 maggio 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «H», della specialità medicinale denominata «Farmorubicina», nella confezione Soluzione pronta 10 mg/5 ml, con prezzo calcolato secondo la delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 800-1/Uff.XI/1828 del 14 settembre 1999 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al CIPE di comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale sopra indicata;

Vista la nota n. 0008879 del 28 febbraio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., della specialità medicinale sopra citata è di L. 84.700, ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FARMORUBICINA, a base di epirubicina cloridrato, della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «Soluzione pronta 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 025197068, è classificata in classe «A», per uso ospedaliero «H», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 84.700, I.V.A. compresa, con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 «Utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 376*

**01A9304**

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2001.

**Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Zavedos», a base di idarubicina cloridrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Zavedos» a base di idarubicina cloridrato della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «IV 1 f. liof. 5 mg + f. solv. 5 ml, A.I.C. n. 027441017, risulta classificata in classe «C» con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 «Utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Vista la domanda del 7 ottobre 1998 con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.a. chiede la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Zavedos», nella forma e confezione sopra citata, proponendo il prezzo di L. 293.800, calcolato ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 maggio 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «H», della specialità medicinale denominata «Zavedos», nella confezione IV 1 f. liof. 5 mg + f. solv. 5 ml, con prezzo calcolato secondo la delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 800-1/Uff.XI/1829 del 14 settembre 1999 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale sopra indicata;

Vista la nota n. 0008866 del 28 febbraio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., della specialità medicinale sopra citata è di L. 339.800, ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ZAVEDOS, a base di idarubicina cloridrato, della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione: IV 1 f. liof. 5 mg + f. solv. 5 ml, A.I.C. n. 027441017, è classificata in classe «A», per uso ospedaliero «H», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 339.800, I.V.A. compresa, con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 «Utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 352*

**01A9305**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 2001.

**Sostituzione di un componente della commissione speciale per i lavoratori autonomi del settore artigiano, di Bergamo.**

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto n. 72/98 del 28 ottobre 1998, con il quale è stata ricostruita la speciale commissione per i lavori autonomi del settore artigiano prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota prot. n. 396 del 6 marzo 2001, dell'Unione artigiani di Bergamo e provincia, con la quale è stato designato, in sostituzione dal sig. Giovanni Scotti, componente effettivo della commissione in oggetto, il rag. Pietro Nembri;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Pietro Nembri, domiciliato presso l'Unione artigiani di Bergamo e provincia, piazza Matteotti n. 11, Bergamo, è nominato componente della Commissione speciale per i lavoratori autonomi del settore artigiano, in sostituzione del sig. Giovanni Scotti e in rappresentanza dei predetti lavoratori.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 14 marzo 2001

*Il dirigente provinciale:* MARCIANÒ

**01A9287**

---

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna, ex Nuova Mecfond ex Italimpianti sud ora Fintecna S.p.a., unità di Taranto.** (Decreto n. 30031).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista la delibera del CIPE del 26 gennaio 1996 che detta criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 1996, e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna (ex Nuova Mecfond ex Italimpianti sud) ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui alla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996 la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna (ex Nuova Mecfond ex Italimpianti sud) ora Fintecna S.p.a., sede in Genova ora Roma, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9389**

---

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, ex Nuova Mecfond ex Presse Italia ora Fintecna, unità di Napoli.** (Decreto n. 30032).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Presse Italia) ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Presse Italia) ora Fintecna S.p.a., sede in Genova ora Roma, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9388**

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Iritecna in liquidazione, ex Nuova Mecfond ex Presse Italia ora Fintecna, unità di Napoli.** (Decreto n. 30033).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 aprile 2000, e successivi, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista l'istanza con la quale la S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Presse Italia) ora Fintecna S.p.a. chiede l'approvazione della proroga del piano di riorganizzazione aziendale per l'unità sottoelencata per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la proroga del programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991 presentata dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 ottobre 2000, della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Presse Italia) ora Fintecna S.p.a., sede in Genova ora Roma, unità di Napoli.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9387**

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. F.lli Federici, unità di Amelia.** (Decreto n. 30034).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 dicembre 2000 al 17 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. F.lli Federici;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, dal 10 dicembre 2000 al 17 gennaio 2001;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 2000 al 17 gennaio 2001, della ditta S.p.a. F.lli Federici, sede in Amelia (Terni), unità di Amelia (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9386**

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta a r.l. Cooperativa Toscana Lazio, unità di Ariccia e Vignale Riotorto.** (Decreto n. 30035).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2003, dalla ditta a r.l. Cooperativa Toscana Lazio;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 2 maggio 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2003, della ditta a r.l. Cooperativa Toscana Lazio, sede in Piombino (Livorno), unità di Ariccia (Roma) e Vignale Riotorto (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9385**

---

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Valtellina, unità ubicate su tutto il territorio nazionale.** (Decreto n. 30036).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Valtellina;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 2000 al 30 settembre 2001, della ditta S.p.a. Valtellina, sede in Gorle (Bergamo), unità ubicate su tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9384**

---

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione della prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Nestlè italiana, unità di Moretta e Perugia - S. Sisto.** (Decreto n. 30037).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° maggio 1999-30 aprile 2000;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001, della ditta S.p.a. Nestlè italiana;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001, della ditta S.p.a. Nestlè italiana, sede in Milano, unità di:

Moretta (Cuneo);

Perugia - S. Sisto (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9383**

---

DECRETO 6 giugno 2001.

**Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. SIES - Società italiana editrice stampatrice, unità di Milano e Paderno Dugnano.** (Decreto n. 30038).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 9 marzo 2001, stipulato tra la ditta S.p.a. SIES - Società italiana editrice stampatrice e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2003;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2003 della ditta: S.p.a. SIES - Società italiana editrice stampatrice, sede in Milano, unità di:

Milano;

Paderno Dugnano (Milano).

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente n. 37 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9382**

---

DECRETO 6 giugno 2001.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Bari, Biella, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Messina, Milano, Napoli, Oristano, Padova, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Trapani, Vasto, Vicenza e Viterbo.** (Decreto n. 30039).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giungo 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Sielte;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Sielte sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di:

Agrigento;
Bari;
Biella;
Bologna;
Cagliari;
Catania;
Catanzaro;
Cosenza;
Firenze;
Foggia;
Lamezia Terme (Catanzaro);
Messina;
Milano;
Napoli;
Oristano;
Padova;
Palermo;
Pescara;
Reggio Calabria;
Roma;
Salerno;
Sassari;
Torino;
Trapani;
Vasto (Chieti);
Vicenza;
Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**01A9381**

DECRETO 6 giugno 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unità di Agrigento, Bari, Biella, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Foggia, Lamezia Terme, Messina, Milano, Napoli, Oristano, Padova, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Trapani, Vasto, Vicenza e Viterbo.** (Decreto n. 30040).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sielte, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di:

Agrigento, per un massimo di 25 unità lavorative;
Bari, per un massimo di 122 unità lavorative;
Biella, per un massimo di 43 unità lavorative;

Bologna, per un massimo di 76 unità lavorative;

Cagliari, per un massimo di 60 unità lavorative;

Catania, per un massimo di 46 unità lavorative;

Catanzaro, per un massimo di 100 unità lavorative;

Cosenza, per un massimo di 126 unità lavorative;

Firenze, per un massimo di 62 unità lavorative;

Foggia, per un massimo di 27 unità lavorative;

Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 20 unità lavorative;

Messina, per un massimo di 40 unità lavorative;

Milano, per un massimo di 32 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 208 unità lavorative;

Oristano, per un massimo di 29 unità lavorative;

Padova, per un massimo di 9 unità lavorative;

Palermo, per un massimo di 42 unità lavorative;

Pescara, per un massimo di 104 unità lavorative;

Reggio Calabria, per un massimo di 56 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 162 unità lavorative;

Salerno, per un massimo di 61 unità lavorative;

Sassari, per un massimo di 55 unità lavorative;

Torino, per un massimo di 73 unità lavorative;

Trapani, per un massimo di 26 unità lavorative;

Vasto (Chieti), per un massimo di 9 unità lavorative;

Vicenza, per un massimo di 55 unità lavorative;

Viterbo, per un massimo di 26 unità lavorative,

per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A9380**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Fra Pescatori» a r.l., in Polignano.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 marzo 2000 e successivo accertamento del 7 settembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 23 maggio 2001.

Decreta:

La società cooperativa «Fra Pescatori» a r.l., posizione numero 1219/31870, con sede in Polignano, costituita per rogito notaio dott. Vito Carone in data 13 giugno 1939, registro imprese n. 2308, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 luglio 2001

*Il dirigente:* BALDI

**01A9145**

DECRETO 16 luglio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «La Sociale» a r.l., in Bisceglie.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 settembre 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La Sociale» a r.l., posizione n. 2877/144276 con sede in Bisceglie, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Monterisi in data 5 novembre 1975, repertorio n. 593, registro imprese n. 3078, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 luglio 2001

*Il dirigente:* BALDI

01A9146

---

DECRETO 31 luglio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Euro's - Società cooperativa a r.l.», in Rimini.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Euro's - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rimini, costituita per rogito notaio dott.ssa Brunelli Cinzia di Rimini in data 12 gennaio 1998, repertorio n. 10417, raccolta n. 2570, omologato dal tribunale di Rimini il 2 febbraio 1998 e iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 4566 avente numero di posizione nel bollettino ufficiale società cooperative - B.U.S.C. n. 2752/280994.

Forlì, 31 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* DALMONTE

01A9310

---

DECRETO 31 luglio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Bioplanta», in Cesena.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile che prevede la possibilità di disporre la scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

«Consorzio Bioplanta», con sede in Cesena, costituita per rogito notaio dr. Marco Fanfani in data 20 ottobre 1994, repertorio n. 27435, omologato dal tribunale di Arezzo il 25 novembre 1994, depositato in cancelleria il 9 dicembre 1994 e iscritto nel registro società al n. 20886 avente numero di posizione nel bollettino ufficiale società cooperative B.U.S.C. n. 2727/269468.

Forlì, 31 luglio 2001

*Il direttore provinciale:* DALMONTE

**01A9391**

---

DECRETO 1° agosto 2001.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VI a r.l.», in Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il comma 2, dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del novembre 1998 ed il relativo verbale d'accertamento del 10 luglio 2000, con il quale veniva proposta la sostituzione del liquidatore della cooperativa «Mediterranea VI», con sede in Latina, rag. Claudio Spognardi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001;

Atteso che, in sostituzione del rag. Claudio Spognardi, con decreto direttoriale n. 14 del 2 luglio 2001, è stato nominato liquidatore della predetta coopertiva il dott. Alpestri Mauro;

Visto che con nota prot. 4722 del 18 luglio 2001, il dott. Alpestri Mauro a manifestato l'impossibilità di accettare la nomina;

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla nomina di altra persona e assolva l'incarico di liquidatore;

Decreta

di nominare la dott. Marangon Emma con studio, in Latina, via Carducci n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VI a r.l.», avente sede in Latina, via XXI Aprile n. 53, costituita in data 30 settembre 1983, rogito notaio Farano Raffaello in Latina, repertorio n. 33027, B.U.S.C. n. 2272/208386.

Latina, 1° agosto 2001

*Il direttore provinciale:* D'INCERTOPADRE

**01A9284**

---

DECRETO 2 agosto 2001.

**Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo.**

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto n. 70/98 del 28 ottobre 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo, ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, e dell'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota in data 27 luglio 2001 dell'associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo con la quale è stata designata, in sostituzione della sig.ra Laura Benigni, componente effettivo dimissionaria, la sig.ra Ornella Proserpi;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Ornella Proserpi, residente a Brusaporto, via Albano S. Alessandro n. 2, è nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori autonomi e in sostituzione della sig.ra Laura Benigni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 2 agosto 2001

*Il dirigente provinciale:* MARCIANÒ

**01A9288**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 agosto 2001.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge l8 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Bari:*

gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2001

*Il Ministro:* ALEMANNO

**01A9301**

DECRETO 16 agosto 2001.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Napoli e Salerno.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge l8 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 12 aprile 2001 al 24 aprile 2001 nella provincia di Napoli;

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Avellino;

eccesso di neve dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Avellino;

gelate dal 14 aprile 2001 al 24 aprile 2001 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Avellino:*

gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* e *d),* nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Atripalda, Candida, Capriglia Irpina, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chianche, Chiusano di San Domenico, Fontanarosa, Grottolella, Lapio, Luogosano, Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montella, Montemarano, Montemiletto, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Parolise, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Potito Ultra, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo all'Esca, Santa Paolina, Sorbo Serpico, Summonte, Taurasi, Torrioni, Tufo, Volturara Irpina;

eccesso di neve del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Montella, Volturara Irpina;

*Napoli:*

grandinate dal 12 aprile 2001 al 24 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c),* e *d),* nel territorio dei comuni di Calvizzano, Cercola, Ercolano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Massa di Somma, Mugnano di Napoli, Napoli, Pollena Trocchia, Portici, Qualiano, Quarto, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Villaricca;

*Salerno:*

gelate dal 14 aprile 2001 al 24 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* e *d),* nel territorio dei comuni di Ascea, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Serre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2001

*Il Ministro:* ALEMANNO

**01A9302**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2001.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella è accertata nel giorno 20 luglio 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi:*

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 31 luglio 2001

*Il direttore regionale:* MAZZARELLI

**01A9311**

PROVVEDIMENTO 27 agosto 2001.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro affitti-bollo e demanio di Firenze.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 aprile 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttore regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione di decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 4503 del 16 luglio 2001 con la quale il direttore dell'ufficio del registro affitti-bollo-demanio di Firenze ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 16 luglio 2001 a causa dell'attivazione ininterrotta, dalle ore 10,15 alle 13, della suoneria dell'allarme antincendio;

Vista la nota n. 4784 del 2 agosto 2001 con la quale il direttore dell'ufficio, fornendo ulteriori precisazioni in merito all'accaduto, ha confermato il mancato funzionamento per detto periodo e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 27 agosto 2001 prot. 169GAR ha espresso parere favorevole all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro affitti-bollo e demanio di Firenze è accertato per il giorno 16 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 agosto 2001

*Il direttore regionale:* PARDI

**01A9552**

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 luglio 2001.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere nell'adunanza del 12 giugno 2001, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di prima fascia di 10 unità e dei posti di professore universitario di seconda fascia di 15 unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico del 4 luglio 2001;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 13 luglio 2001, con la quale è stato approvato l'ampliamento dell'organico dei posti di professori universitari di prima e seconda fascia rispettivamente di 5 unità e di 8 unità;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella tabella «*B*», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di lingue e letterature straniere viene aumentato rispettivamente di 5 unità e di 8 unità e diventa:

posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia «Facoltà di lingue e letterature straniere 20».

posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia «Facoltà di lingue e letterature straniere 23».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 luglio 2001

p. *Il rettore:* COLASANTO

**01A9292**

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2001.

**Modificazioni allo statuto.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la motivata proposta formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» nel-

l'adunanza del 13 giugno 2001, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ricercatore universitario di 2 unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico del 4 luglio 2001;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 13 luglio 2001;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella tabella «*B*», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di 2 unità e diventa: «Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" n. 495».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° agosto 2001

p. *Il rettore:* COLASANTO

**01A9291**

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 26 luglio 2001.

**Istituzione della facoltà di scienze biotecnologiche.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto di autonomia, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 e pubblicato nel n. 183, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare, l'art. 2, comma 4;

Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree;

Vista la nota MURST, prot. n. 198 del 23 gennaio 2001 «Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001/2003 - decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25» ed, in particolare, il quarto capoverso, punto 1, delle «Indicazioni conclusive»;

Visto l'art. 80 del regolamento generale di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3346 del 20 aprile 2000;

Viste le delibere della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e agraria, adottate nelle rispettive riunioni dell'8 e 19 febbraio 2001;

Viste le delibere delle facoltà di farmacia, medicina e chirurgia e medicina veterinaria, assunte rispettivamente in data 19 marzo 2001, 24 gennaio 2001 e 24 gennaio 2001;

Visti i pareri e le delibere dei consigli di dipartimento cui afferiscono i settori scientifico-disciplinari di interesse per la facoltà di scienze biotecnologiche;

Vista la nuova scheda delle risorse necessarie per l'attivazione della classe n. 1 delle lauree universitarie in biotecnologie;

Viste le delibere del senato accademico del 6 febbraio, 12 e 29 marzo 2001, con cui si approva la proposta di istituzione della facoltà di scienze biotecnologiche;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 27 marzo e 22 maggio 2001, con cui si esprime parere favorevole per gli aspetti di propria competenza, alla proposta di istituzione della facoltà di scienze biotecnologiche;

Visto il verbale dell'incontro per la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione e dei servizi, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto ministeriale n. 509/1999 del 12 aprile 2001;

Visto il verbale del nucleo di valutazione interna del 13 luglio 2001;

Visto il verbale del CURC - regione Puglia, relativo alla seduta del 19 luglio 2001;

Vista la nota prot. n. 5277 del 28 aprile 2001, con cui si invia al MURST il «Regolamento didattico di ateneo», approvato dal senato accademico nelle sedute del 12 marzo, 20 marzo, 29 marzo e 20 aprile 2001 e dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 27 marzo e 20 aprile 2001;

Considerato che si sta provvedendo alla trasmissione al MURST della documentazione di rito per l'istituzione dei corsi di laurea in «biotecnologie per le produzioni agricole ed alimentari», «biotecnologie per l'innovazione di processi e prodotti» e «biotecnologie sanitarie e farmaceutiche», ed inserimento nell'emanando regolamento didattico d'ateneo;

Decreta:

Presso l'Università degli studi di Bari è istituita la facoltà di scienze biotecnologiche;

All'elenco delle facoltà indicate nell'emanando regolamento didattico di ateneo dell'Università di Bari, è aggiunta la facoltà succitata;

Alla predetta facoltà afferiranno, subordinatamente al perfezionamento dell'*iter* istitutivo in corso, i seguenti corsi di laurea in «biotecnologie per le produzioni agricole ed alimentari», «biotecnologie per l'innovazione di processi e prodotti» e «biotecnologie sanitarie e farmaceutiche».

Il presente decreto sarà inviato al MURST e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 luglio 2001

*Il rettore:* GIRONE

**01A9240**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2001), **coordinato con la legge di conversione 29 agosto 2001, n. 339** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 6), **recante: «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace*

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. *Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.*

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

*b)* gli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater,* commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;

*c)* l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

*d)* gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

*e)* le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)*, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001; si riporta il testo degli degli articoli 1, comma 1 e 4, comma 1:

«Art. 1 *(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace)*. — 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000».

«Art. 4 *(Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea)*. — 1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea».

— Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000; si riporta il testo dell'art. 2, comma 2:

«2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000, la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999».

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, recante «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si riporta il testo dell'art. 1, comma 3:

«3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301: allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77».

— Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante «Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies*:

«Art. 3-*bis*. — *(Omissis)* 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.».

«Art. 3-*quater*. — *(Omissis)* 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1, è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.».

«Art. 3-*quinquies*. — *(Omissis)* 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.».

«Art. 3-*sexies*. — *(Omissis)* 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.».

«Art. 3-*septies*. — 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies*, si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.».

— Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 2-*bis*:

«2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2-*bis*. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.».

— Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, concernente «Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2000; si riporta il testo degli articoli 2 e 3:

«Art. 2 *(Forze di completamento)*. 1. Per le esigenze correlate con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati a tempo determinato in servizio, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. I provvedimenti di richiamo di cui al presente articolo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti dei contingenti annuali, e dei relativi stanziamenti, previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. I predetti soggetti cessano anticipatamene dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo, con le seguenti modalità:

*a)* in accoglimento di motivata domanda;

*b)* ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.».

«Art. 3 *(Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio)*. — 1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, è consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (v. *supra*):

«Art. 6. — Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.».

## Art. 2.

### *Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. *I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

*Riferimenti normativi:*

— Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000; si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi)*. — 1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999-1° maggio 2000.

2-*bis*. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonché del presente decreto.».

— La legge 3 agosto 1998, n. 300, recante «Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1998; si riporta il testo degli articoli 3 e 4:

«Art. 3. — 1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.».

«Art. 4. — 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.».

## Art. 2-*bis*.

### *Disposizioni di convalida*

*1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2.*

## Art. 3.

### *Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea*

1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

## *Art. 3*-bis.

### *Modifica all'articolo 4*-ter *del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.*

*1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4*-ter *del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è inserito il seguente:*

«*3*-bis. *Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera*».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«Art. 4-*ter (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio)*. — 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

*3*-bis. *Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera*.

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.».

## Art. 4.

### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Riferimenti normativi:*

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995; si riporta il testo dell'art. 1, comma 63:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

*a)* trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

*b)* trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

## Art. 5.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**01A9147**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 23 luglio 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Massimiliano Fabian, console onorario della Repubblica del Camerun in Trieste.

In data 23 luglio 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Marchione, console onorario della Repubblica Ceca in Palermo.

In data 30 luglio 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Domenico Porpiglia, console onorario della Repubblica di Haiti Ceca in Napoli.

**01A9377-9378-9379**

### Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmata ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999.

Si comunica che il giorno 12 luglio 2001 è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 115 del 16 marzo 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2001.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 62 l'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Detto accordo entrerà pertanto in vigore alla data del 1° settembre 2001.

**01A9315**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 29 agosto 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9122 |
| Yen giapponese | 108,94 |
| Corona danese | 7,4441 |
| Lira Sterlina | 0,62690 |
| Corona svedese | 9,4250 |
| Franco svizzero | 1,5168 |
| Corona islandese | 90,21 |
| Corona norvegese | 8,0680 |
| Lev bulgaro | 1,9496 |
| Lira cipriota | 0,57280 |
| Corona ceca | 34,210 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 252,93 |
| Litas lituano | 3,6488 |
| Lat lettone | 0,5659 |
| Lira maltese | 0,4057 |
| Zloty polacco | 3,8589 |
| Leu romeno | 27330 |
| Tallero sloveno | 219,7966 |
| Corona slovacca | 43,384 |
| Lira turca | 1267000 |
| Dollaro australiano | 1,7202 |
| Dollaro canadese | 1,4053 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,1149 |
| Dollaro neozelandese | 2,0685 |
| Dollaro di Singapore | 1,5927 |
| Won sudcoreano | 1164,88 |
| Rand sudafricano | 7,6165 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A9616**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil gola»

*Estratto decreto NCR n. 407 del 27 giugno 2001*

Specialità medicinale: LISOMUCIL GOLA, nella forma e confezione: «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse gusto miele-limone (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C. Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede legale in Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale 12324370159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società Sanofi-Synthelabo S.p.a., nello stabilimento sito in via Rivoltana, 35, Limito di Pioltello (Milano), sia dalla Sanofi-Synthelabo S.a. nello stabilimento sito in Riells i Viabrea, Gerona, Spagna.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse gusto miele-limone - A.I.C. n. 014621039 (in base 10) - 0FY6CH (in base 32) - classe: «C».

Composizione:

principi attivi: dequalinio cloruro mg 0,30, enossolone mg 5;

eccipienti: saccarosio, lattosio, amido di mais, talco, olio di ricino idrogenato, aroma miele, aroma limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: antisettico, coadiuvante locale nel trattamento delle affezioni orali e del cavo faringeo.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9333**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deflamon»**

*Estratto decreto n. 417 del 9 luglio 2001*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DEFLAMON nella confezione «500 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 25 flaconi (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8 - 20143 Milano - codice fiscale n. 00747030153.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuati dalla società Bieffe Medital S.p.a., nello stabilimento sito in Grosotto (Sondrio) via Nuova Provinciale.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 25 flaconi - A.I.C. n. 021299045 (in base 10) - 0N9ZV5 (in base 32), classe «A» uso ospedaliero H.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di infezioni gravi sostenute da batteri anaerobi, particolarmente bacteroides fragilis, altre specie di bacteroides ed altri anaerobi sui quali il metronidazolo esercita azione battericida, come fusobacte-ria, eubacteria, clostridia e cocchi gram-positivi anaerobi.

Il metronidazolo è stato impiegato con risultati favorevoli nelle setticemie, batte-riemie, ascessi cerebrali, polmonite necrotizzante, osteomielite, febbre puerperale, ascessi pelvici, peritoniti e piaghe post-operatorie, nelle quali erano stati isolati uno o più dei batteri anaerobi citati.

Prevenzione delle infezioni post-operatorie causate da batteri anaerobi, particolarmente bacteroides e cocchi gram-positivi anaerobi.

Composizione:

principio attivo: metronidazolo (1-idrossietil-2-metil-5-nitroimidazolo) mg 500;

eccipienti: sodio cloruro mg 740; acido citrico mg 40; sodio fosfato mg 150; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 100.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992)».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9334**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide»**

*Estratto decreto G n. 418 del 9 luglio 2001*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica FLUTAMIDE nella forma e confezione: «250 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova) codice fiscale n. 00204260285.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Heumann Pharma GmbH, Heideloffstrasse 18-28 - D-90478 Nurnberg, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 034038012/G (in base 10) - 10GS7W (in base 32); classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: flutamide mg 250;

eccipienti: lattosio, amido di mais, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, sodio dodecilsolfato, silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Flutamide Fidia è indicato quale monoterapia (con o senza orchiectomia) o in associazione con un agonista LHRH, del carcinoma prostatico in stadio avanzato sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9336**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buspar»**

*Estratto decreto NCR n. 424 del 9 luglio 2001*

Specialità medicinale: BUSPAR nella forma e confezione: 10 mg compresse, 10 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina), codice fiscale n. 00082130592.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confeziommento sono eseguiti sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Fontana del Ceraso, Anagni (Frosinone), sia dalla società Bristolmyers Squibb «Usine de Meymac» nello stabilimento sito in Champ «Lachaud», La Goualle, F -19250, Meymac (Francia); le operazioni di confezionamento sono anche eseguite dalla società Bristol Myers Squibb «Usine d'Epernon» nello stabilimento sito in BP 19 Rue du Docteur Gilles, 28231 Epernon Cedex - Francia.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg compresse», 10 compresse - A.I.C. n. 026454049 (in base 10) - 0T7B11 (in base 32), classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: buspirone cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio, carbossimetil amido sodico, cellulosa microcristallina, silice precipitata, magnesio, stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia generalizzata.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9335**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avicenal»**

*Estratto decreto A.I.C. n. 439 del 12 luglio 2001*

Specialità medicinale: AVICENAL nelle forme e confezioni: «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml, «30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml, «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale in contrada Santemidio - 65020 Alanno (Pescara) codice fiscale n. 00556960375.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml - A.I.C. n. 034740047 (in base 10) - 1145UH (in base 32); classe «C»;

«30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml - A.I.C. n. 034740035 (in base 10) - 1145U3 (in base 32); classe «C»;

«15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034740011 (in base 10) - 1145TC (in base 32); classe «C».

Composizione: «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml.

Ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa, sorbitolo 70%, glicerolo, acido benzoico, aroma amarena, glicole propilenico, acido tartarico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;

100 ml contengono:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 300 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa, sorbitolo 70%, glicerolo, acido benzoico, aroma amarena, glicole propilenico, acido tartarico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml. Una fiala contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 15 mg;

eccipienti: sodio fosfato monobasico biidrato, sodio fosfato bibasico biidrato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992), per le confezioni: «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml e «30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml «medicinale non soggetto a prescrizione medica « (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9338**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recaflux»**

*Estratto decreto n. 448 del 12 luglio 2001*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RECAFLUX nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano via Washington, 7 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 12363980157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1 g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 034796019 (in base 10) - 115WHM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa - classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton medicinali S.p.a., stabilimento sito in Arese (Milano) Italia, via Marconi, 28/9 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: flucloxacillina sodica monoidrato 1088 mg;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica 100 mg; polivinilpirrolidone 40 mg: magnesio stearato 12 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9337**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gadovist»**

*Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 606 del 3 agosto 2001*

Specialità medicinale: GADOVIST.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997:

1,0 mmol/ml flaconcino da 15 ml - A.I.C. n. 034964104/M (in base 10) - 11CON8 (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 264.209 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 397.100 (IVA inclusa);

1,0 mmol/ml flaconcino da 30 ml - A.I.C. n. 034964116/M in base 10) - 11CONN (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 528.418 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 725.700 (IVA inclusa);

1,0 mmol/ml flaconcino da 7,5 ml - A.I.C. n. 034964130/M (in base 10) - 11COP2 (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 132.250 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 207.200 (IVA inclusa);

1,0 mmol/ml siringa preriempita da 5 ml - A.I.C. n. 034964142/M (in base 10) - 11COPG (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 87.973 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 145.200 (IVA inclusa);

1,0 mmol/ml siringa preriempita da 7,5 ml - A.I.C. n. 034964155/M (in base 10) - 11COPV (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 132.250 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 218.300 (IVA inclusa);

1,0 mmol/ml siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 034964167/M (in base 10) - 11COQ7 (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 176.237 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 290.800 (IVA inclusa);

1,0 mmol/ml siringa preriempita da 15 ml - A.I.C. n. 034964179/M (in base 10) - 11COQM (in basc 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e deibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 264.209 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 414.400 (IVA inclusa);

1,0 mmol/ml siringa preriempita da 20 ml - A.I.C. n. 034964181/M (in base 10) - 11COQP (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «H». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 352.182 (prezzo ex-factory, l'IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 530.000 (IVA inclusa).

La ditta è tenuta a praticare uno sconto del 5% sul prezzo ex-factory delle confezioni in flacone.

La ditta non intende commercializzare le seguenti confezioni:

0,5 mmol/ml flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 034964015/M (in base 10) - 11COKH (in base 32);

0,5 mmol/ml flaconcino da 15 ml - A.I.C. n. 034964027/M (in base 10) - 11COKV (in base 32);

0,5 mmol/ml flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 034964039/M (in base 10) - 11COL7 (in base 32);

0,5 mmol/ml flaconcino da 30 ml - A.I.C. n. 034964041/M (in base 10) - 11COL9 (in base 32);

0,5 mmol/ml flacone per infusione da 65 ml - A.I.C. n. 034964054/M (in base 10) - 11COLQ (in base 32);

0,5 mmol/ml flacone per infusione da 100 ml - A.I.C. n. 034964066/M (in base 10) - 11COM2 (in base 32);

0,5 mmol/ml siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 034964078/M (in base 10) - 11COMG (in base 32);

0,5 mmol/ml siringa preriempita da 15 ml - A.I.C. n. 034964080/M (in base 10) - 11COMJ (in base 32);

0,5 mmol/ml siringa preriempita da 20 ml - A.I.C. n. 034964092/M (in base 10) - 11COMW (in base 32);

1,0 mmol/ml flacone per infusione da 65 ml - A.I.C. n. 034964128/M (in base 10) - 11COP0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per uso iniettabile siringhe preriempite.

GADOVIST 0,5 mmol/ml - 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 302,36 mg di gadobutrolo (equivalente a 0,5 mmol di gadobutrolo contenente 78,625 mg di gadolinio. Concentratazione del mezzo di contrasto: 302,36 (mg/ml); 0,5 (mmol/ml); osmolarità a 370ºC (mOsm/kg H20) 557; viscosità a 370ºC (mPa-S) 1,41;

eccipienti: calcobutrolo sodico (agente complessate), trometamolo, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

GADOVIST 1,0 mmol/ml - 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 604,72 mg di gadobutrolo (equivalente a 1,0 mmol di gadobutrolo contenente 157,25 mg di gadolinio. Concentratazione del mezzo di contrasto: 604,72 (mg/ml); 1,0 (mmol/ml); osmolarità a 370ºC (mOsm/kg H20) 1603; viscosità a 370ºC (mPa-S) 4,96;

eccipienti: calcobutrolo sodico (agente complessate), trometamolo, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso limitato agli ospedali, alle cliniche, case di cura e centri diagnostici specializzati dotati di apparecchiature NMR. Vietata la vendita al pubblico.

Produzione e controllo: Schering AG Max-Dornstr 8-10 D-10589 Berlino - Germania.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico. Intensificazione del contrasto a livello cerebrale e spinale nella risonanza magnetica per immagini.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9332**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio»

*Estratto decreto n. 478 del 23 luglio 2001*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale 11654650156.

Medicinale: LATTULOSIO.

Confezione A.I.C. n. 033681014/G - «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml.

È ora trasferito alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7 - Milano, con codice fiscale 11654150157.

Produzione, controllo e confezionamento: fermo restando le autorizzazioni alla produzione concesse precedentemente, è autorizzata la modifica del rilascio dei lotti da Bayer S.p.a., viale delle Groane, 126 - Garbagnate Milanese (Milano) a L. Molteni e C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede in s.s. (via Pisana) località Granatieri, Scandicci (Firenze).

Per il medicinale sopra citato, sospeso per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dell'officina di produzione, decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9324**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido ursodesossicolico».

*Estratto decreto n. 479 del 23 luglio 2001*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baycare S.r.l., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale 11654650156.

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO.

Confezione:

A.I.C. n. 033942018/G - «300 mg capsule» 20 capsule;

A.I.C. n. 033942020/G - «225 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 033942032/G - «450 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato.

È ora trasferito alla società: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in viale G. Richard, 7 - Milano, con codice fiscale n. 11654150157.

Produzione, confezionamento e controllo: fermo restando le autorizzazioni alla produzione, concesse precedentemente, è autorizzata la modifica riguardante il rilascio dei lotti da Bayer S.p.a., viale delle Groane, 126 - Garbagnate Milanese (Milano) all'officina Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Per il medicinale sopra citato, sospeso per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dell'officina di produzione, decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9325**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minitran»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 479 del 12 luglio 2001*

Titolare A.I.C.: 3M Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in San Felice - Segrate (Milano) S. Bovio, 3 - c.a.p. 20090 Italia, codice fiscale n. 00929790616.

Medicinale: MINITRAN.

Variazione A.I.C. n. 17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

È approvata la modifica delle specifiche del prodotto finito relative al contenuto del principio attivo nitroglicerina, sia al rilascio dei lotti (da 95% - 110% a 97,5% - 112,5%) che durante la validità (da 90% - 110% a 90% - 115%).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027028012 - «5» 15 sistemi transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 027028024 - «10» 15 sistemi transdermici 10 mg;

A.I.C. n. 027028036 - «15» sistemi transdermici 15 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche dello denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027028012 - «5 mg/24 H cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 027028024 - «10 mg/24 H cerotto transdermico» 15 cerotti;

A.I.C. n. 027028036 - «15 mg/24 H cerotto transdermico» 15 cerotti.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A9323**

# REGIONE PUGLIA

### Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Taviano

La giunta della regione Puglia con atto n. 830 del 26 giugno 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di Taviano (Lecce).

**01A9339**

# REGIONE TOSCANA

### Autorizzazione all'imbottigliamento delle acque minerali «Santafiora» e «Perla» in contenitori in PET

Con decreto dirigenziale n. 4191 del 31 luglio 2001 alla società Santafiora S.r.l. avente:

sede legale e stabilimento di produzione in località Giardino, 260 - Monte San Savino (Arezzo);

codice fiscale n. 00300790516,

è stata concessa:

1) l'autorizzazione all'installazione di quattro soffiatrici Kosme per preforme di cui tre per formati da litri 1 e 2 ed una per formati da litri 0,5 e 1,5, per la produzione di contenitori in PET da utilizzarsi per il confezionamento delle acque minerali «Santafiora» e «Perla»;

2) l'autorizzazione, per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto, ad utilizzare, per la produzione di contenitori, i seguenti fornitori e le seguenti materie prime:

*a)* Tombacco Preforme S.p.a.:

PET Starlight, prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

PET Cleartuf P82, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.a.;

*b)* Tombacco Marketing S.r.l.:

PET Eastapak Aqua Polimer 18696, prodotto dalla Eastman Chemical S.L.;

*c)* Cobarr S.p.a.:

PET Cleartuf, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.a.;

*d)* Faba Sirma S.p.a.:

PET Starlight, prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

PET Cleartuf, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.a.;

PET Lighter C, prodotto dalla INCA International S.p.a.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la Sorgente Santafiora S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sui contenitori.

Sono revocate le autorizzazioni rilasciate con i seguenti provvedimenti:

deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio 1993;

deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1526 del 22 febbraio 1993;

deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 4106 del 2 maggio 1994;

deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 4108 del 2 maggio 1994;

decreto dirigenziale n. 3468 dell'8 settembre 1995 (primo capoverso);

comunicazione prot. n. IVA/117612/6.6.2 del 5 luglio 1995;

decreto dirigenziale n. 4827 del 1° agosto 1997;

decreto dirigenziale n. 4828 del 1° agosto 1997.

**01A9316**

### Autorizzazione all'imbottigliamento delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» in contenitori in PET

Con decreto dirigenziale n. 3637 del 5 luglio 2001, alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale n. 01085650479,

è stata concessa l'autorizzazione sanitaria all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» e delle bevande analcoliche ottenute a partire da acqua minerale:

PET «Starlight» - Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine), fornite dalla Puccetti S.p.a.;

PET «Ramapet 30 e 30WW» - Indorama Synthetics-Jakarta, fornite dalla Puccetti S.p.a.

L'autorizzazione è concessa in via provvisoria per la durata di trentasei mesi alla società richiedente a partire dalla data di notifica del provvedimento.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Orticaia S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 4192 del 31 luglio 2001 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale n. 01085650479,

è stata concessa l'autorizzazione sanitaria all'utilizzo delle preforme fornite dalla ditta Puccetti S.p.a. (Lucca), e prodotte come descritto di seguito, per l'imbottigliamento delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» e delle bevande analcoliche ottenute a partire da acqua minerale:

PET Bripet 2000 BST, prodotto dalla Brilén S.A. (España);

PET Relpet G5801, prodotto dalla Reliance I.L. (India);

PET Huapet 6868, prodotto dalla Hualon Corporation (M) SDN. BHD (Malaysia);

PET Acelan CP1, prodotto dalla Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea).

L'autorizzazione è concessa in via provvisoria per la durata di trentasei mesi alla società richiedente a partire dalla data di notifica del provvedimento.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Orticaia S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

**01A9244-9317**

### Autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale «Tesorino»

Con decreto dirigenziale n. 3372 del 22 giugno 2001 alla Sorgente Tesorino S.p.a. avente:

sede legale in via del Larione, 32/A - 50126 Firenze;

stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pisa), via Costa al Bagno, 6;

partita IVA 00516990470 e codice fiscale n. 00426230488,

è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Tesorino»:

PET «Shinpet 5015W» - Shinkong Synthetic Fibers Corporation, Taipei e PET «Cleartuf P82» - Shell Italia S.p.a., fornite dalla Asaplast S.r.l. - Como;

PET «Starlight» - Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine), Pet «Melinar Laser» - Du Pont Polyester - U.K., PET «Eastpak Aqua Polimer 18696 e 20837» e «Eastpak Copolyester 9921W» - Eastman Chemicals B.V., e PET «Ligter C93» - Dow Italia, fornite dalla Tetrapak PET Italia S.r.l.;

PET «Starlight» - Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine), e PET «Cleartuf» - Shell Italia S.p.a., fornite dalla Garda Plast S.p.a.;

PET «Starlight» - Aussapol S.p.a. - S. Giorgio di Nogaro (Udine), PET «Lighter» - Inca International e PET «Ramapet 30 e 30WW» - Indorama Synthetics-Jakarta, fornite dalla Puccetti S.p.a.

L'autorizzazione è concessa in via provvisoria per la durata di trentasei mesi alla società richiedente a partire dalla data di notifica del provvedimento.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sorgente Tesorino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

**01A9245**

## COMUNE DI CAORSO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Caorso (Piacenza) ha adottato il 22 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

*(Omissis).*

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione è equiparata all'abitazione pricipale, con i conseguenti benefici ai fini I.C.I., l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 25 gennaio 2001, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 2001, pag. 101, prima colonna.

**01A9482**

## COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) ha adottato l'8 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

*(Omissis).*

Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali:

*a)* le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto. L'agevolazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuato secondo i criteri generali;

*b)* quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (primo gado genitori e figli, secondo grado nonni e nipoti, terzo grado bisnonni e pronipoti) e da questi utilizzati come abitazioni principali e purché vi abbiano la residenza anagrafica. La concessione dell'uso gratuito deve risultare da atto notorio che va consegnato all'ufficio comunale competente entro il termine di presentazione della comunicazione di variazione di cui al successivo art. 8. L'agevolazione opera sia sulla eventuale aliquota ridotta che sulla detrazione per le abitazioni principali e viene effettuata dal soggetto passivo dell'imposta come individuato dal comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992. Per l'anno 2000 restano validi gli atti ed i provvedimenti gestionali adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi in vigenza del precedente testo del presente articolo;

*c)* l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà a di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 42, prima e seconda colonna.

**01A9396**

## COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Montorio al Vomano (Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

*(Omissis).*

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

1) concedere per l'anno 2001 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino a L. 400.000 a richiesta degli interessati da presentare entro il 31 luglio 2001, alle seguenti categorie di cittadini come proposto dalla giunta municipale con atto n. 469 del 28 dicembre 2000:

*a)* i contribuenti che hanno superato il sessantesimo anno di età e non siano in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile 2000 di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico fino a L. 28.142.800, ovvero tre volte il minimo I.N.P.S.;

*b)* la seconda categoria è quella dei portatori di handicap psicofisico con attestato di invalidità civile, con reddito annuale sempre redatto sullo stato di famiglia, uguale a quanto detto sopra;

*c)* la terza categoria rientrante è quella di famiglia dove si ha la presenza nello stato di famiglia di portatori di handicaps di persone anziane non autosufficienti con invalidità riconosciuta al cento per cento, sempre con il reddito suindicato, elevato di due milioni e mezzo per ogni persona invalida o non autosufficiente;

*(Omissis).*

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 55, seconda colonna.

**01A9397**

## COMUNE DI MASSA FISCAGLIA

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) ha adottato il 5 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

*(Omissis).*

1) di rideterminare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, in conformità con quanto stabilito dal consiglio comunale con l'atto n. 15 in data 26 febbraio 2001, modificando il disposto già espresso da questa giunta comunale nel proprio atto n. 14 in data 6 febbraio 2001;

2) di confermare i restanti punti, non oggetto di emendamento da parte del consiglio comunale, della già citata deliberazione della giunta comunale n. 14/06.02.2001;

*(Omissis).*

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 6 febbraio 2001 già pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 50, seconda colonna.

**01A9398**

## COMUNE DI GONZAGA

### Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Gonzaga (Mantova) ha adottato il 27 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

*(Omissis).*

1. Di stabilire con decorrenza dal 1° gennaio 2001 le seguenti detrazioni d'imposta:

*1)* detrazioni d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo per l'anno 2001:

detrazione di L. 200.000 a favore del soggetto passivo;

ulteriore aumento di detrazione d'imposta di L. 200.000 a favore dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico sociale:

1) famiglie con handicap;

2) anziani soli ultra sessantacinquenni;

3) famiglie con più di tre figli a carico;

4) giovani coppie (l'età di entrambi i coniugi non deve superare i trentacinque anni) con mutuo prima casa.

*2)* Di stabilire che la detrazione relativa all'abitazione principale del soggetto passivo determinata in L. 200.000, deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

*3)* Di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 2001, la seguente aliquota agevolata per le unità immobiliari di proprietà di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili:

- aliquota ridotta al 4 mille per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti;

*4)* Di stabilire che per beneficiare dell'ulteriore detrazione di L. 200.000 di cui al punto n. 1 è necesssaria la presentazione di apposita documentazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2001;

*(Omissis).*

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 16 febbraio 2001, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 40, seconda colonna.

**01A9399**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato del Ministero della sanità relativo all'estratto riguardante la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 14 agosto 2001).

Nell'estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 412 del 27 giugno 2001 contenuto nel comunicato citato in epigrafe, nella prima colonna, alla pag. 55 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*... Società Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).*», leggasi: «*... GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).*».

**01A9614**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651201/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**L. 1.500**
**€ 0,77**